


Aggiornamento del PROGRAMMA REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI (PRGR)

"PIANO VERSO L'ECONOMIA CIRCOLARE"



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE



Sostenibilità
in Lombardia



Regione
Lombardia



Maggio 2022



A CURA DI:

Regione Lombardia – DG Ambiente e Clima

Direttore Generale: Mario Nova (fino ad aprile 2021), Dario Fossati (da maggio 2021)

Dirigenti responsabili: Elisabetta Confalonieri, Massimo Leoni, Giorgio Gallina

Gruppo di lavoro tecnico: Paola Zerbinati, Silvia Passoni, Michele Bigoni, Alessandro Dacomo, Sergio Varisco, Marina Bellotti, Cosimo Biandolino, Agostina Fistrale, Federico Gaboardi, Clara Gramegna, Roberta Mattiuzzo, Paola Steffan

Supporto amministrativo: Marina Pedrazzani, Caterina Dal Bianco

Si ringraziano i colleghi della DG Ambiente e Clima, i colleghi delle altre Direzioni Generali e degli Enti del Sistema Regionale che hanno fornito i contributi sulle parti di competenza

CON IL SUPPORTO TECNICO - SCIENTIFICO DI:

ARPA Lombardia: Massimiliano Confalonieri, Rocco Racciatti, Andrea Merri, Francesca Zanini, Matteo Lombardi, Maria Teresa Cazzaniga, Emma Porro, Sergio Padovani, Scotto di Marco Elisabetta, Enrico Zini, Alessia Castoldi, Stefania Turati

ERSAF: Stefano Brenna

FLA – Fondazione Lombardia per l’Ambiente

Donata Balzarolo, Viviana Rocchetti, Martina Penocchio, Riccardo Toloni

DICA – Politecnico di Milano: Luca Alberti, Arianna Azzellino, Loris Colombo

TEAM DI SUPPORTO (RTI):

ARS ambiente srl: Giorgio Ghiringhelli, Michele Giavini, Silvia Colombo

OIKOS progetti srl: Fausto Brevi, Silvia Malinverno, Letizia Magni, Alice Morleo

DICA – Politecnico di Milano: Mario Grosso, Roberto Canziani, Lucia Rigamonti, Elena Sezenna

TERRARIA srl: Luisa Geronimi, Alice Bernardoni

ETRA spa: Riccardo Venturi



Sommario

Titolo I	4
DISPOSIZIONI GENERALI	4
<i>Art. 1 – Finalità, inquadramento normativo e contenuti</i>	4
Titolo II	5
OBIETTIVI E STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI	5
<i>Art. 2 – Obiettivi P.R.G.R. sezione rifiuti urbani e speciali</i>	5
<i>Art. 3 – Strumenti P.R.G.R. sezione rifiuti urbani e speciali</i>	6
<i>Art. 4 – Obiettivi e strumenti del P.R.G.R.</i>	6
Titolo III	7
LINEE DI INTERVENTO DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI	7
<i>Art. 5 – Prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti</i>	7
<i>Art. 6 – Potenziamento della raccolta differenziata di rifiuti urbani</i>	7
<i>Art. 7 – Incremento riciclaggio, massimizzazione del recupero di materia e di energia e minimizzazione dello smaltimento in discarica</i>	7
Titolo IV	8
CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE IDONEE E NON IDONEE ALLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO DEI RIFIUTI	8
<i>Art. 8 – Criteri localizzativi e competenze</i>	8
<i>Art. 9 – Applicazione dei criteri localizzativi</i>	8
<i>Art. 10 – Verifica delle autorizzazioni vigenti a seguito dell'identificazione delle aree caratterizzate da criterio escludente</i>	9
<i>Art. 11 – Censimento discariche</i>	9
Titolo V	9
CRITERI AUTORIZZATIVI	9
<i>Art. 12 – Rilascio dei titoli autorizzativi</i>	9
<i>Art. 13 – Impianti di piano</i>	10
<i>Art. 14 – Limitazioni alle nuove autorizzazioni per il R.U.R.</i>	10
<i>Art. 15 – Modifica e rinnovo dell'impiantistica esistente per il trattamento del R.U.R.</i>	10
<i>Art. 16 – Esclusioni dalle limitazioni alle nuove autorizzazioni per il R.U.R.</i>	11
<i>Art. 17 – Priorità di trattamento negli impianti del sistema regionale</i>	11
<i>Art. 18 – Limitazioni specifiche al conferimento di rifiuti in inceneritori e TM/B</i>	12



<i>Art. 19- Valutazioni relative a modifiche e a nuove realizzazioni di impianti di trattamento di rifiuti speciali</i>	12
<i>Art. 20 – Impianti di discarica</i>	13
<i>Art. 21 – Limitazioni specifiche al conferimento di rifiuti in discarica</i>	14
Titolo VI DISPOSIZIONI FINALI	15
<i>Art. 22 – Revisione del P.R.G.R.</i>	15
Appendice 1 – CRITERI LOCALIZZATIVI	16
1 Criteri per l'individuazione, delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti	16
1.1 <i>Competenze</i>	16
1.2 <i>Criteri generali per la localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti</i>	17
1.3 <i>Procedura di individuazione delle aree non idonee e idonee per la realizzazione e la gestione degli impianti</i>	17
1.4 <i>Strumenti di pianificazione, normativa e vincolistica</i>	18
1.5 <i>Definizioni</i>	18
1.6 <i>Aree non idonee e aree potenzialmente idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ed alla modifica degli impianti esistenti</i>	20
1.6.1 <i>Premesse</i>	20
1.6.2 <i>Criteri escludenti per la localizzazione di nuovi impianti e per la modifica degli impianti esistenti a prescindere dalla tipologia</i>	20
1.6.3 <i>Criteri escludenti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti a discarica esistenti</i>	25
1.6.4 <i>Criteri escludenti per i soli impianti di incenerimento e per la modifica agli impianti di incenerimento esistenti (operazioni: D10, R1)</i>	27
1.6.5 <i>Criteri penalizzanti per i nuovi impianti e per la modifica agli impianti esistenti a prescindere dalla tipologia</i>	27
1.6.6 <i>Criteri penalizzanti per i soli impianti di incenerimento e per la modifica degli impianti di incenerimento esistenti (operazioni: D10, R1)</i>	34
1.6.7 <i>Tutela della popolazione</i>	35
1.6.8 <i>Criteri preferenziali per tutte le tipologie impiantistiche</i>	37
1.6.9 <i>Criteri localizzativi preferenziali per impianti di recupero e smaltimento rifiuti contenenti amianto (RCA)</i>	38
Appendice 2 – IMPIANTI DI PIANO	40



PROGRAMMA REGIONALE GESTIONE DEI RIFIUTI

(legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, artt. 14 e 19)

(decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 199)

Norme Tecniche di Attuazione

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità, inquadramento normativo e contenuti

1. La pianificazione regionale in tema di gestione dei rifiuti comprende: l'Atto di Indirizzi, il Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti, il Programma di bonifica delle aree inquinate e relative Norme Tecniche di Attuazione.
2. Il Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti, di seguito P.R.G.R., attua, secondo i contenuti e criteri dell'Atto di Indirizzi approvato dal Consiglio Regionale lombardo (D.C.R. 21 gennaio 2020, n. XI/980), le disposizioni normative della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di gestione integrata dei rifiuti.
3. Il P.R.G.R. coordina e indirizza, attraverso una serie di strumenti ed azioni da mettere in atto con scenario temporale all'anno 2027, il sistema regionale integrato di gestione dei rifiuti nel rispetto della salute umana e della tutela dell'ambiente.
5. Il P.R.G.R., ai sensi dell'art 199 comma 10 del d.lgs 152/06, è sottoposto alla valutazione della necessità del suo aggiornamento almeno ogni sei anni.
6. Le Province e la Città Metropolitana di Milano, in collaborazione con Regione Lombardia, raccordano l'attività dei Comuni per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel P.R.G.R.
7. Il Programma è comprensivo di:
 - Programma Bonifiche delle Aree Inquinatae;
 - Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
 - Programma di Gestione dei Rifiuti da Imballaggi;
 - Programma di prevenzione della produzione dei rifiuti;
 - Piano Amianto;
 - Piano gestione fanghi da depurazione;
 - Programma per la decontaminazione, la raccolta e lo smaltimento degli apparecchi contenenti policlorobifenili e policlorotrifenili (PCB) soggetti ad inventario ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2 del D.lgs 209/99.
8. Il Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PARTE PRIMA) si compone di:



- RELAZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI costituita dalle seguenti sezioni:
 - Sezione 1 - Introduzione e inquadramento normativo
 - Sezione 2 – Rifiuti Urbani e Rifiuti Speciali
 - Parte Prima – Lo stato di fatto gestionale
 - Parte Seconda – La proposta di pianificazione
 - Sezione 3 – Programma di prevenzione
 - Sezione 4 – Strumenti e azioni
 - Sezione 5 – Criteri localizzativi
 - Sezione 6 - Programma di riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica
 - Sezione 7 – Programma di gestione fanghi
 - Sezione 8 - Programma regionale di gestione degli imballaggi
 - Sezione 9 – Programma di gestione dei rifiuti contenenti amianto
 - Sezione 10 – Programma PCB
- ALLEGATI, come di seguito dettagliati:
 - ALLEGATO 1: Database riassuntivo rifiuti speciali (file excel)
- NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE.

Titolo II

OBIETTIVI E STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 2 – Obiettivi P.R.G.R. sezione rifiuti urbani e speciali

1. Il P.R.G.R, in attuazione delle indicazioni contenute nell’atto d’indirizzi, si prefigge gli obiettivi di seguito indicati per il cui dettaglio si rimanda agli approfondimenti di cui al capitolo 8 del P.R.G.R.:
 - a) riduzione della produzione di rifiuti urbani e speciali;
 - b) raggiungimento, per la gestione dei rifiuti urbani, a livello regionale al 2027 dell’83,3% di raccolta differenziata e non inferiore al 65% a livello comunale; tali obiettivi saranno conseguiti attraverso l’ottimizzazione del sistema delle raccolte prevedendo la progressiva ulteriore estensione del “modello omogeneo”, il miglioramento qualitativo, nonché l’estensione delle raccolte a nuove frazioni merceologiche come previsto dalla normativa di riferimento;
 - c) ampio superamento degli obiettivi di preparazione al riutilizzo e riciclaggio previsti dalla normativa per i rifiuti urbani (67,8% all’anno 2027 per lo Scenario Ottimizzato) e per i rifiuti da C&D (90,0% per lo Scenario Ottimizzato);
 - d) recupero di materia ed energia, con priorità per il recupero di materia nel rispetto della gerarchia della gestione;
 - e) mantenimento dell’autosufficienza regionale nel trattamento del Rifiuto Urbano Residuo (EER 200301, di seguito R.U.R.);
 - f) miglioramento dell’impiantistica regionale anche funzionale al conseguimento degli obiettivi di riciclaggio;
 - g) strategie di gestione finalizzate alla diffusione della tariffazione puntuale, a favorire sistemi di



gestione in grado di ridurre i gas climalteranti, a promuovere il mercato dei prodotti ottenuti da riciclaggio e la lotta all'illecito;

- h) progressivo ulteriore miglioramento delle modalità di gestione dei rifiuti speciali prevedendo la contrazione dello smaltimento in discarica a favore del recupero di materia e del recupero energetico per i rifiuti compatibili.

Art. 3 – Strumenti P.R.G.R. sezione rifiuti urbani e speciali

1. Strumenti attuativi degli obiettivi di cui all'art. 2 sono:

- a) le azioni contenute nel Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti;
- b) il supporto alla ulteriore estensione del modello omogeneo per la raccolta differenziata;
- c) le campagne di sensibilizzazione;
- d) gli strumenti incentivanti di tipo economico finanziario;
- e) gli strumenti di governance;
- f) l'ecotassa;
- g) le linee guida finalizzate al miglioramento delle prestazioni degli impianti;
- h) il mantenimento del sistema regionale per gli impianti di incenerimento per garantire l'autosufficienza del trattamento del R.U.R (codice EER 200301);
- i) gli indirizzi operativi per la corretta gestione di specifici flussi di rifiuti speciali;
- j) gli strumenti autorizzativi.

Il contenuto operativo degli strumenti sopra richiamati è dettagliato nella Sezione 4 del PRGR “ Strumenti e Azioni”.

2. Le azioni di cui al comma 1 sono attuate sia attraverso aggregazioni volontarie di Enti Locali che possono essere incentivate da Regione Lombardia mediante opportune forme di sostegno, sia attraverso la collaborazione con altri attori, istituzionali e non, con cui implementare azioni funzionali al conseguimento degli obiettivi

Art. 4 – Obiettivi e strumenti del P.R.G.R.

1. Il P.R.G.R., nelle sezioni

- a) Programma di prevenzione
- b) Programma regionale di gestione degli imballaggi,
- c) Programma di riduzione dei rifiuti biodegradabili in discarica,
- d) Programma fanghi
- e) Piano Amianto
- f) Piano PCB

indica, nel rispetto ed in attuazione dell'atto d'indirizzi e della gerarchia di gestione dei rifiuti dettata dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento, una serie di obiettivi ed azioni per il cui dettaglio si rimanda ai capitoli 8.1, 10, 11, 14 del documento di P.R.G.R e a quanto riportato schematicamente al Titolo III.



Titolo III

LINEE DI INTERVENTO DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI

Art. 5 – Prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti

1. Il Programma gestione rifiuti, grazie alle azioni previste dal Programma prevenzione si pone l'obiettivo, nello Scenario ottimizzato, di una contrazione della produzione pro-capite di rifiuti urbani pari all'8,9% rispetto alla produzione registrata nel 2019; il programma definisce azioni di prevenzione anche relativamente alla produzione di Rifiuti Speciali classificati in diverse macrocategorie in relazione alle potenzialità di intervento e di attuazione di politiche di prevenzione; la Regione, le Province e la Città Metropolitana di Milano concorrono con Regione per il raggiungimento degli obiettivi e all'attuazione delle azioni previste dal Programma di Prevenzione dei Rifiuti di cui alla Sezione 3 del PRGR.

Art. 6 – Potenziamento della raccolta differenziata di rifiuti urbani

- 1) Regione ha già rispettato l'obiettivo di raccolta differenziata previsto dalla norma statale (65% al 2012) a livello regionale e lo assicura in ciascun Comune; si prefigge inoltre un obiettivo più ambizioso a livello regionale entro l'anno 2027 pari all'83,3% (Obiettivo Scenario Ottimizzato). A tal fine la Regione provvede:
 - a) a diffondere ulteriormente il modello omogeneo di raccolta differenziata sul territorio regionale, da adattarsi nelle diverse realtà tenendo conto sia delle caratteristiche territoriali ed insediative che di innovazioni tecnico organizzative implementabili per conseguire l'ottimizzazione gestionale;
 - b) ad estendere le tipologie di frazioni raccolte (garantendo la raccolta almeno di carta, metalli, plastica, vetro, tessili, rifiuti organici, legno, imballaggi, RAEE, rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti ingombranti ivi compresi materassi e mobili), al fine di conseguire il complessivo miglioramento della gestione, sia in termini di potenzialità di recupero, che in termini di servizi aggiuntivi per gli utenti;
 - c) a promuovere con i Comuni idonee campagne di sensibilizzazione degli utenti alla raccolta differenziata;
 - d) a definire strumenti per favorire la raccolta differenziata.

Art. 7 – Incremento riciclaggio, massimizzazione del recupero di materia e di energia e minimizzazione dello smaltimento in discarica

1. Regione assicura il rispetto degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio UE (55% al 2025 e 60% al 2030) e si prefigge un obiettivo più ambizioso a livello regionale entro il 2027 pari al 67,8%. A tal fine la Regione provvede:
 - a) ad attivare azioni tese al miglioramento delle raccolte differenziate sul territorio;
 - b) a emanare linee guida finalizzate al miglioramento dei livelli prestazionali degli impianti di recupero di materia;
 - c) a fornire indirizzi per la "preparazione per il riutilizzo".



2. Ai fini di massimizzare il recupero energetico, e di avviare i rifiuti a tale destino sono definiti i criteri autorizzativi per l'accesso agli impianti di recupero energetico di cui al Titolo V delle presenti NTA.
3. Sono avviati a smaltimento in discarica i soli residui non valorizzabili in termini di materia o energia così come definito al Titolo V delle presenti NTA. Per conseguire tale obiettivo, la Regione provvede ad aggiornare la disciplina dell'ecotassa, in modo da disincentivare il destino finale in discarica dei rifiuti.

Titolo IV

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE IDONEE E NON IDONEE ALLA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO E DI RECUPERO DEI RIFIUTI

Art. 8 – Criteri localizzativi e competenze

1. Ai sensi del D.lgs 152/2006 art. 199, comma 3, lettera l) sono definiti i criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (Capitolo 15 del P.R.G.R. e Appendice n. 1 alle NTA). Le Province e la Città Metropolitana di Milano individuano le aree idonee e quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali ai sensi dell'art. 16, comma 2-bis della l.r. n. 26/2003.
2. Le verifiche della compatibilità dei progetti rispetto ai criteri di cui al comma 1 sono effettuate secondo le modalità definite nella tabella di cui al paragrafo 1.3 – Procedure di individuazione delle aree non idonee e idonee per la realizzazione e la gestione degli impianti dell'Appendice 1 – Criteri localizzativi, al presente documento.

Art. 9 – Applicazione dei criteri localizzativi

1. I criteri localizzativi indicati si applicano, secondo quanto riportato nell'Appendice 1, alle istanze di progetti di trattamento di rifiuti presentati successivamente all'entrata in vigore del presente P.R.G.R., coincidente con la pubblicazione sul BURL della delibera di approvazione dell'aggiornamento del programma.
2. Alle istanze già presentate alla data di entrata in vigore del presente P.R.G.R. e il cui procedimento non sia ancora concluso, saranno applicati i criteri localizzativi vigenti al momento della presentazione dell'istanza.
3. L'autorità competente, su richiesta del proponente, applica i nuovi criteri localizzativi rispetto a quelli vigenti al momento della presentazione dell'istanza autorizzatoria.
4. Istanze di modifiche e varianti saranno assoggettate ai criteri localizzativi solo quando rientranti nella definizione di "modifica degli impianti esistenti" di cui all'Appendice 1.



Art. 10 – Verifica delle autorizzazioni vigenti a seguito dell'identificazione delle aree caratterizzate da criterio escludente

1. Le Autorità competenti a seguito dell'identificazione delle aree caratterizzate da criterio escludente, verificano, in sede di rinnovo o riesame con valenza di rinnovo, le autorizzazioni vigenti che prevedono la gestione di impianti di recupero/smaltimento rifiuti localizzati in tali aree.
2. Le verifiche di cui al comma 1 sono svolte secondo la seguente procedura:
 1. analisi e valutazione, in relazione alla tipologia di criterio localizzativo escludente rilevato, delle possibili interazioni negative derivanti dal permanere dell'impianto; in caso di fattore escludente relativo a pericolosità idraulica, la "possibile interazione negativa" deve essere valutata attraverso una verifica di compatibilità idraulica redatta e valutata ai sensi degli art. 19 bis, 38 bis e 62 delle N.d.A. del PAI;
 2. definizione dei possibili interventi di mitigazione delle eventuali criticità connesse al permanere dell'esercizio dell'impianto in queste aree.

Art 10 bis Valutazione siti specifiche per il rilascio dell'autorizzazione

1. Le valutazioni sito specifiche, eseguite delle autorità competenti in fase di valutazione ambientale o autorizzatoria, dovranno anche considerare le indicazioni per la tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio culturale e della salute umana, di cui al cap.2.1.2 del Parere Motivato VAS approvato con d.d.s n° 6600 del 13/05/2022, tenendo conto di quanto indicato nelle controdeduzioni riportate nell'Allegato 3 della Dichiarazione di Sintesi approvata con il presente aggiornamento del programma.

Art. 11 – Censimento discariche

2. Le Province e Città Metropolitana di Milano provvedono al completamento del censimento delle discariche secondo quanto previsto nel capitolo 3.3.7 del PRGR entro 6 mesi dalla data di approvazione del Programma.

Titolo V

CRITERI AUTORIZZATIVI

Art. 12 – Rilascio dei titoli autorizzativi

1. Le Autorità competenti, nel rilascio dei titoli autorizzativi, verificano e assicurano il rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti di cui all'Art. 179 del D.Lgs. 152/2006 (Prevenzione, Preparazione per il riutilizzo, Riciclaggio, Recupero di altro tipo, Smaltimento) e si attengono alle disposizioni seguenti.



Art. 13 – Impianti di piano

1. Sono impianti di piano gli impianti autorizzati per il trattamento del R.U.R. (codice EER 200301), mediante operazioni di incenerimento (D10/R1), così come riportati nell'elenco di cui Appendice n. 2, che viene eventualmente aggiornato con decreto dirigenziale regionale.
2. Gli impianti di piano sono quelli che assicurano l'autosufficienza per la gestione dei rifiuti urbani e dei decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani. Agli impianti di piano si applicano le priorità di trattamento di cui all'art. 17.
3. Nel periodo di vigenza del P.R.G.R. le eventuali istanze di riconversione o chiusura degli impianti di piano di cui al comma 1, dovranno essere preventivamente comunicate a Regione al fine di valutare che tale chiusura/riconversione non pregiudichi l'autosufficienza regionale nel trattamento del R.U.R. Regione si esprimerà entro 60 giorni dalla trasmissione della richiesta fatta salva la richiesta di documentazione integrativa.

Art. 13-bis – individuazione impianti aggiuntivi e minimi

1. La classificazione degli impianti come “aggiuntivi” o “minimi” secondo la delibera Arera 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF è quella di cui alla d.g.r. n. 5777 del 21/12/2021 e può essere modificata ed aggiornata con delibere di Giunta anche a valle di eventuali successive modifiche e integrazioni del provvedimento di ARERA.

Art. 14 – Limitazioni alle nuove autorizzazioni per il R.U.R.

1. Nel periodo di vigenza del P.R.G.R., non saranno autorizzati nuovi impianti/attività di trattamento del R.U.R. (codice EER 200301) di piano e non di piano, che prevedano operazioni di incenerimento (D10/R1) o trattamento meccanico/biologico TM/B (D8/R3/R12/D13/D14), le cui istanze siano pervenute successivamente all'entrata in vigore della l.r. 9/2013.
2. Nel caso di autorizzazioni di nuovi impianti/attività di trattamento del R.U.R. che prevedano operazioni di incenerimento (D10/R1) o trattamento meccanico/biologico TM/B (D8/R3/R12/D13/D14) rilasciate prima dell'entrata in vigore del P.R.G.R. e relative ad istanze presentate successivamente all'entrata in vigore della l.r. 9/2013, l'Autorità competente provvederà, ai sensi del comma 24 bis dell'art 55 della l.r. 26/2003, alla rivalutazione del provvedimento mediante stralcio dei quantitativi di R.U.R. autorizzato.
3. Nel periodo di vigenza del P.R.G.R., non possono altresì essere intraprese con procedure semplificate le attività di trattamento del R.U.R. previste alla tipologia 14.1 dell'allegato 1, suballegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998, le cui comunicazioni di avvio siano state presentate a partire dalla data di entrata in vigore del P.R.G.R. di cui alla DGR 1990/2014.

Art. 15 – Modifica e rinnovo dell'impiantistica esistente per il trattamento del R.U.R.

1. La modifica e il rinnovo di tutta l'impiantistica esistente, di piano e non di piano, per il trattamento del R.U.R. potrà essere autorizzata ammettendo solo:



- a) rinnovi senza modifiche / varianti, fatto salvo l'adeguamento alle BAT;
 - b) varianti e modifiche migliorative dal punto di vista della tecnologia e dell'impatto ambientale;
 - c) adeguamenti impiantistici funzionali all'ottimizzazione gestionale anche nella previsione dei nuovi flussi di rifiuti che si prevede siano trattati dagli impianti;
 - d) miglioramento delle prestazioni ambientali anche grazie all'implementazione o al potenziamento di opere connesse quali le reti di teleriscaldamento urbano al fine dell'ottimizzazione energetica;
 - e) aumenti di potenzialità che non riguardino il R.U.R.
2. La limitazione di cui al comma 1 si applica alle istanze pervenute successivamente all'entrata in vigore della l.r. 9/2013.

Art. 16 – Esclusioni dalle limitazioni alle nuove autorizzazioni per il R.U.R.

1. È possibile rilasciare nuove autorizzazioni per il trattamento del R.U.R. nei seguenti casi:
- a) nuovi impianti o ampliamenti di impianti esistenti, che sostituiscano capacità di trattamento già autorizzate in impianti non più operanti, laddove tale capacità sia dimostrata necessaria al mantenimento dell'autosufficienza regionale;
 - b) nuovi impianti o ampliamenti di impianti esistenti, che sostituiscano capacità di trattamento già autorizzata in impianti per i quali si prevede la contestuale dismissione all'avvio del nuovo impianto o ampliamento, laddove tale capacità sia dimostrata necessaria al mantenimento dell'autosufficienza regionale. La certezza della contestualità tra la dismissione della pregressa attività e l'avvio della nuova deve essere dimostrata, durante l'iter autorizzatorio, anche mediante impegni contrattuali tra le parti; potrà comunque essere previsto un periodo transitorio all'interno del quale nuova e vecchia attività coesistano ed operino senza incrementi della quantità complessiva di rifiuti trattati rispetto all'autorizzato, fermo restando che entro la data di messa a regime del nuovo impianto dovrà avvenire la completa dismissione di quello vecchio;
 - c) impianti sperimentali ai sensi dell'art. 211 del d.lgs 152/2006, al fine di favorire lo sviluppo tecnologico;
 - d) impianti innovativi ai sensi dell'art. 17, comma c-bis della l.r. 26/2003, e atti integrativi e applicativi per il recupero di materia o energia, che comportino significativi miglioramenti delle prestazioni ambientali rispetto all'impiantistica esistente.

Art. 17 – Priorità di trattamento negli impianti del sistema regionale

1. Gli impianti di piano inceneritori devono rispettare la seguente gerarchia per il trattamento:
- a) R.U.R. prodotto in Lombardia;
 - b) altri rifiuti urbani non recuperabili come materia prodotti in Lombardia;
 - c) rifiuti, non ulteriormente recuperabili come materia, decadenti dal trattamento di rifiuti urbani prodotti in Lombardia.
2. A saturazione delle capacità di trattamento agli impianti di piano inceneritori sono conferiti:
- a) rifiuti ospedalieri prodotti in Lombardia, destinabili a termovalorizzazione;
 - b) fanghi da depurazione prodotti in Lombardia non altrimenti valorizzabili e non avviabili a mono-incenerimento con recupero del fosforo;



- c) rifiuti speciali prodotti in Lombardia non altrimenti valorizzabili, per il quali il recupero energetico si presenti come opzione alternativa, tecnicamente perseguibile, allo smaltimento in discarica;
 - d) rifiuti speciali non altrimenti valorizzabili, per il quali il recupero energetico si presenti come opzione alternativa, tecnicamente perseguibile, allo smaltimento in discarica.
3. Stanti le necessità di ottimizzazione gestionale e considerata la complessiva capacità di trattamento di recupero energetico, il RUR viene prioritariamente avviato a tale destino; i TMB svolgono pertanto ruolo marginale, e possono essere di supporto nei contesti territoriali privi di impianti di recupero energetico o con funzione di mutuo soccorso in caso di parziale indisponibilità impiantistica.
 4. Previo eventuali necessità di adeguamento impiantistico, i TMB sono funzionali ai trattamenti di valorizzazione, recupero di materia o produzione di CSS, da operare sui flussi di rifiuti di idonee caratteristiche merceologiche e chimico fisiche.
 5. Le autorizzazioni dei singoli impianti (incluse quelle relative ad istruttorie già in corso alla data di entrata in vigore del P.R.G.R.) dovranno dare riscontro delle priorità indicate nel presente articolo.
 6. Gli impianti di piano inceneritori devono comunicare a Regione l'intenzione di sottoscrivere nuovi contratti relativi al ricevimento di flussi di RUR e/o di rifiuti aventi codice EER 191212 decadenti dal trattamento di rifiuti urbani, provenienti da fuori regione, al fine di valutare che tali flussi non pregiudichino l'autosufficienza regionale.

Art. 18 – Limitazioni specifiche al conferimento di rifiuti in inceneritori e TM/B

1. Non sono autorizzate le operazioni D10/R1/D8 per i rifiuti aventi i codici CER: 200101, 150101 (carta e cartone), ad eccezione di casi specifici, come ad esempio la distruzione tramite incenerimento (D10/R1) di documenti riservati contenenti dati sensibili, 200139 e 150102 (plastica).
2. Non è autorizzata l'operazione D10 per il CDR/CSS (EER 191210 o CSS-combustibile).
3. Le limitazioni di cui ai precedenti commi dovranno essere recepite negli atti autorizzativi (inclusi quelli relativi ad istruttorie già in corso alla data di entrata in vigore del P.R.G.R.) dei nuovi impianti, degli ampliamenti di impianti esistenti, nonché in occasione dell'eventuale rinnovo o riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione.

Art. 19- Valutazioni relative a modifiche e a nuove realizzazioni di impianti di trattamento di rifiuti speciali

1. Il P.R.G.R. rileva una rete impiantistica di trattamento rifiuti speciali adeguata alla produzione interna delle principali categorie di rifiuti speciali con l'obiettivo di conseguire una tendenziale autosufficienza; l'impiantistica è volta prioritariamente a tipologie di trattamento che privilegino il recupero di materia e, in subordine, il recupero energetico.
2. Per il conseguimento di detti obiettivi Regione favorisce e sostiene il costante adeguamento tecnologico degli impianti esistenti anche attraverso riconversione degli stessi perseguendo strategie coerenti con i principi dell'"Economia Circolare".



3. Gli adeguamenti del sistema impiantistico regionale, per quanto necessari alla luce dei fabbisogni evidenziati, dovranno essere prioritariamente volti alla ulteriore strutturazione del sistema impiantistico per l'effettivo trattamento con le finalità di conseguimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio; in questo senso va contenuta la realizzazione di impianti dedicati al solo stoccaggio, se non funzionali a successive effettive operazioni di valorizzazione.
4. I rifiuti in uscita da un'operazione di mero stoccaggio D15 o R13 devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti che non siano impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06, o impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell'Allegato B alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06, fatto salvo il conferimento ad impianti autorizzati alle operazioni D15, D14, D13, R13, R12, solo se strettamente collegati ad un impianto di recupero/smaltimento definitivo. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale. E' consentito il conferimento dei rifiuti in uscita da un'operazione R12 oppure D13/D14 ad impianti dedicati, autorizzati all'operazione R12 oppure D14/D13 solo laddove l'operazione sia diversa e aggiuntiva rispetto a quella di provenienza e utile/necessaria all'ottimizzazione del recupero finale. Nel caso di miscelazione non è mai consentito un ulteriore passaggio ad operazioni R12/D13/D14. Tale previsione dovrà essere recepita negli atti autorizzativi (inclusi quelli relativi ad istruttorie già in corso alla data di entrata in vigore del P.R.G.R.) dei nuovi impianti, degli ampliamenti di impianti esistenti, nonché in occasione dell'eventuale rinnovo o riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione, eventualmente adattandola o dettagliandola ai casi specifici.
5. Nell'ambito delle procedure di valutazione ambientale e di autorizzativi di impianti di trattamento rifiuti speciali, si dovrà tenere conto della gerarchia comunitaria di gestione, del principio di prossimità e dei fabbisogni impiantistici definiti dal programma.

Art. 20 – Impianti di discarica

1. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di minimizzazione dello smaltimento in discarica e di perseguire con la presente pianificazione la migliore opzione ambientale attraverso l'applicazione dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti definiti dall'art. 179 del d.lgs. 152/2006, le disponibilità autorizzate per le discariche (operazioni D1/D5) devono essere limitate ai fabbisogni stimati dal Piano, secondo le procedure del presente articolo.
2. Le istanze di nuove autorizzazioni o gli ampliamenti di impianti per le discariche per rifiuti dovranno:
 - a) fornire indicazioni, relativamente a tutti i flussi di rifiuti cui è riferita l'istanza autorizzativa, dalle quali risulti che gli stessi non siano altrimenti recuperabili, e dalle quali risulti l'effettiva necessità di quanto richiesto rispetto ai fabbisogni regionali di smaltimento;
 - b) prevedere il collocamento in discarica della sola frazione biostabilizzata a ridotta fermentescibilità, non idonea al recupero energetico.
3. A partire dalla data della delibera di cui al comma 5 e per il periodo di vigenza del Piano possono essere rilasciate autorizzazioni per nuove volumetrie di discarica, sia in nuovi impianti che in ampliamenti di volumetria, soltanto entro il quantitativo indicato al par. 9.2 (scenario ottimizzato) per ciascuna tipologia



di discarica (inerti, non pericolosi, pericolosi, mono-rifiuto per rifiuti contenenti amianto) fatto salvo quanto previsto al comma 5. Tale limitazione si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del PRGR.

4. Nel 2025 è definita, con delibera di Giunta, una volumetria aggiuntiva di discarica autorizzabile per assicurare la copertura dei fabbisogni per il periodo successivo al 2027, considerati i tempi tecnici necessari al rilascio dell'autorizzazione ed alla realizzazione degli impianti di discarica. Con delibera di Giunta può essere, altresì, motivatamente rivisto il quantitativo massimo autorizzabile riferito al periodo di vigenza del Piano, sulla base del monitoraggio triennale del PRGR/PRB o sulla base del monitoraggio annuale delle volumetrie residue.
5. Con delibera di Giunta, entro 90 giorni dall'approvazione del piano, sono stabilite le modalità di dettaglio di applicazione del presente articolo, in particolare per quanto riguarda:
 - a) modalità e tempistiche di comunicazione e monitoraggio relativamente alle istanze presentate, alle autorizzazioni rilasciate ed alla volumetria massima autorizzabile disponibile;
 - b) criteri per applicare il divieto di autorizzazione una volta che il volume massimo autorizzabile sia raggiunto e conseguenze per i procedimenti in corso;
 - c) criteri di applicazione nel caso di più procedimenti diversi prossimi alla chiusura in un arco temporale ristretto, con individuazione di eventuali aspetti preferenziali;
 - d) eventuali tolleranze al volume massimo autorizzabile, comunque entro un massimo del 5%, nel caso di motivate esigenze tecnico-ambientali riferite allo specifico progetto;
 - e) modalità di applicazione nel caso di landfill mining.
6. Quanto riportato ai commi 1 e 2 si applica anche alle istruttorie già in corso alla data di entrata in vigore del P.R.G.R.
7. Per superare le criticità connesse alla allocazione dei rifiuti prodotti dalle attività di bonifica di siti contaminati o di attività di prevenzione della contaminazione da rifiuti sul territorio regionale e per la quale si opererà mediante finanziamenti pubblici, nell'ambito della procedura di VIA e/o di AIA per la realizzazione di progetti di discariche di rifiuti, dovrà essere valutata la possibilità di richiedere al proponente, quale compensazione ambientale, di individuare e dedicare un volume della discarica allo smaltimento di tali tipologie di rifiuti. Le volumetrie dovranno essere riservate prioritariamente ai rifiuti prodotti nei Comuni interessati dalla discarica e, in mancanza o insufficienza di questi, a seguire per i rifiuti prodotti nella Provincia interessata e, infine, in tutto il territorio regionale.
8. Regione promuove, in accordo con il territorio interessato, il landfill mining delle vecchie discariche come strumento per recuperare aree, ridurre gli impatti sul territorio, destinare al recupero rifiuti originariamente smaltiti, riutilizzare quota di volumi recuperati per eventuali nuovi fabbisogni di rifiuti.

Art. 21 – Limitazioni specifiche al conferimento di rifiuti in discarica

1. Le seguenti tipologie di rifiuti non possono essere oggetto di smaltimento in discarica (operazioni D1/D5):
 - a) R.U.R. (EER 200301);
 - b) Fanghi da depurazione delle acque reflue urbane (EER 190805);



- c) R.A.E.E. (indicativamente i EER 090111* macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 160601, 160602 o 160603; 090112 macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 090111; 160210* apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 160209; 160211* apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC; 160212* apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere; 160213* apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212; 160214 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213; 200121* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio; 200123* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi; 200135* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi; 200136 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135);
- d) Imballaggi recuperabili (150101 imballaggi in carta e cartone; 150102 imballaggi in plastica; 150103 imballaggi in legno; 150104 imballaggi metallici; 150107 imballaggi in vetro; 150109 imballaggi in materia tessile);
- e) Batterie e accumulatori (160601* batterie al piombo; 160602* batterie al nichel- cadmio; 160603* batterie contenenti mercurio; 160604 batterie alcaline (tranne 160603); 160605 altre batterie ed accumulatori; 200133* batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie; 200134 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133);
- f) Rifiuti da raccolta differenziata (200101 carta e cartone; 200102 vetro; 200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense; 200110 abbigliamento; 200111 prodotti tessili; 200138 legno, diverso da quello di cui alla voce 200137; 200139 plastica; 200140 metalli);
- g) CDR/CSS (191210 rifiuti combustibili);
- h) Veicoli fuori uso e rifiuti recuperabili da VFU (160103 pneumatici fuori uso; 160104* veicoli fuori uso; 160117 metalli ferrosi; 160118 metalli non ferrosi; 160119 plastica; 160120 vetro).
- i) rifiuti non trattati, esclusi i rifiuti per i quali il trattamento non sia tecnicamente possibile o non contribuisca a ridurre la quantità dei rifiuti da smaltire o non riduca i rischi per la salute umana o l'ambiente, secondo le previsioni del D.lgs n. 36/2003 e s.m.i.
2. Le limitazioni di cui al precedente comma sono recepite negli atti autorizzativi delle nuove discariche, degli ampliamenti delle discariche esistenti o delle discariche esistenti in occasione dell'eventuale rinnovo o riesame con valenza di rinnovo e si applicano anche alle domande già in istruttoria alla data di entrata in vigore del P.R.G.R.

Titolo VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 – Revisione del P.R.G.R.

1. Sulla base degli esiti del monitoraggio, la Giunta potrà rivedere il P.R.G.R., in particolare riguardo agli obiettivi, agli strumenti ed alle limitazioni relative alle autorizzazioni.



Appendice 1 – CRITERI LOCALIZZATIVI

1 Criteri per l'individuazione, delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti

1.1 Competenze

Il processo di individuazione delle aree per la localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e di individuazione delle aree potenzialmente idonee ad ospitarli prevede la partecipazione di Regione, Province e la Città Metropolitana di Milano, ai sensi degli art. 196, 197 e 199 del D.lgs. 152/06 e della L.r. 26/03.

Ai sensi dell'art 16 della l.r 26/2003, entro un anno dall'approvazione dell'aggiornamento del programma regionale di gestione dei rifiuti, le province e la Città metropolitana di Milano trasmettono agli uffici regionali competenti una cartografia che individua, ai sensi dell'articolo 197 del d.lgs. 152/2006, le aree idonee e quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali e possono proporre, altresì, mediante trasmissione di una relazione di dettaglio, elementi di salvaguardia aggiuntiva definiti nel rispetto dei criteri regionali di cui all'articolo 196, comma 1, lettera n), del d.lgs. 152/2006 e in base alle previsioni del piano territoriale di coordinamento provinciale o, per la Città metropolitana di Milano, del piano territoriale metropolitano.

In particolare, spetta alla Regione definire i "Criteri per l'individuazione", da parte delle Province e della Città Metropolitana di Milano, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.

Le Province e la Città Metropolitana di Milano devono individuare, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla Regione e sulla base delle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale¹ (PTCP) o, per la Città metropolitana di Milano, in base alle previsioni degli specifici strumenti di pianificazione territoriale, e delle previsioni di cui all'articolo 199 comma 3 del Dlgs 152/06, le zone non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone idonee alla localizzazione di tali impianti.

La procedura di individuazione delle aree non idonee e delle aree potenzialmente idonee da parte delle Province e della Città Metropolitana di Milano deve:

- conformarsi ai criteri stabiliti nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R);
- evitare di introdurre tutele generiche relative a vaste porzioni di territorio o fasce di rispetto non giustificate;
- derivare da previsioni esplicite del PTCP o, per la Città metropolitana di Milano, in base alle previsioni degli specifici strumenti di pianificazione territoriale;

I criteri provinciali possono contemplare elementi di salvaguardia aggiuntiva rispetto ai sovraordinati criteri regionali, nei termini sopra esposti, e non possono in ogni caso essere meno prescrittivi dei criteri stabiliti nel P.R.G.R.

In caso di particolari criticità territoriali legate a gestioni di specifici flussi di rifiuti, per evitare il verificarsi di emergenze gestionali, il Presidente della Provincia o della Città Metropolitana può chiedere, in via eccezionale e con istanza motivata, a Regione Lombardia la deroga ai criteri escludenti di localizzazione relativi a modifiche di impianti esistenti o a nuovi impianti di recupero/smaltimento rifiuti.

La Giunta regionale, verificata la richiesta, a valle di specifica istruttoria e nel rispetto del principio della concorrenza e trasparenza, può concedere con Delibera tale deroga ai criteri escludenti nei limiti del rispetto della normativa sovraordinata, prevedendo eventuali prescrizioni ed indicazioni.

È fatta salva l'istruttoria, dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, sulle condizioni sito specifiche.

¹ di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267



1.2 Criteri generali per la localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti

L'individuazione delle aree per la localizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti deve tenere conto di vincoli e limitazioni di natura principalmente tecnica ed ambientale, ma non può tralasciare anche aspetti economico-sociale.

Sul piano sociale, l'inserimento nel territorio di queste infrastrutture suscita da sempre nell'opinione pubblica conflittualità e resistenze per via di una "radicata diffidenza" da parte della popolazione verso tutto ciò che riguarda la problematica dei rifiuti. Tale diffidenza è del resto legata ad esempi negativi e macroscopici del passato che hanno dato luogo al degrado di vaste aree in tutta Italia. Fra le ragioni che provocano il "dissenso sociale" per queste infrastrutture si osserva la propensione a credere che la gestione dei rifiuti costituisca una sorgente di rischi per la salute e per l'ambiente, maggiore rispetto ad altre attività antropiche (peraltro a volte maggiormente inquinanti, si pensi ad esempio al traffico veicolare o ad alcune attività industriali o al riscaldamento civile). Inoltre, nel contesto lombardo attuale, caratterizzato da impianti di grandi dimensioni non omogeneamente distribuiti sul territorio, ma in grado di smaltire e recuperare rifiuti provenienti da vasti bacini di utenza, emerge il problema dell'accettazione, da parte delle comunità locali insediate in prossimità di questi impianti, dei rifiuti prodotti in altri contesti.

La normativa vigente in materia, del resto, è sempre più attenta alla sostenibilità delle attività antropiche, assicurando un livello molto elevato di tutela dell'ambiente e della salute.

1.3 Procedura di individuazione delle aree non idonee e idonee per la realizzazione e la gestione degli impianti

L'individuazione dei siti idonei e non idonei nell'ambito della programmazione è fondamentale per la successiva realizzazione delle infrastrutture. Il processo, che coinvolge più Enti pubblici ed imprese private, è molto complesso soprattutto per quanto riguarda la disamina dei limiti/vincoli territoriali ed ambientali di riferimento.

La tabella seguente sintetizza il processo in quattro fasi.

Fasi	Azioni	Competenze
Fase A	Formulazione dei "criteri per l'individuazione, delle aree non idonee e potenzialmente idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti" che stabiliscono, per tipologia impiantistica le: <ul style="list-style-type: none">- aree non idonee (fattori escludenti);- aree la cui idoneità deve essere verificata nello specifico (fattori penalizzanti);- aree in cui la localizzazione è preferibile (fattori preferenziali).	Regione: Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.);
Fase B	Individuazione di eventuali criteri provinciali aggiuntivi, secondo i criteri precedentemente esposti (paragrafo 1.1) e trasmissione a Regione dei relativi shape file, oltre a quelli disponibili per i criteri regionali.	Provincia/CM: relazione di dettaglio
Fase C	Presentazione della domanda: il proponente presenta all'Autorità competente la domanda di autorizzazione o la comunicazione di avvio attività corredata da un apposito documento contenente la verifica di ciascun criterio localizzativo per la tipologia impiantistica di interesse. In caso di PAU, l'Autorità competente al rilascio del titolo di settore rifiuti verifica gli eventuali motivi ostativi	Autorità competente ai sensi della normativa rifiuti



	<p>dovuti ai criteri localizzativi (R.r. n. 2/2020, art. 4, comma 1, lettera c).</p> <p>In caso diverso dal PAU, L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione o all'iscrizione verifica i criteri localizzativi.</p> <p>Ai sensi della d.g.r. 5223/2021, le verifiche dovranno essere effettuate in fase di Verifica di assoggettabilità alla procedura di V.I.A.</p>	
Fase D	<p>Qualora si verifichi la compatibilità localizzativa, si prosegue con l'istruttoria del progetto ai fini dell'autorizzazione o iscrizione.</p>	<p>Autorità competente all'autorizzazione o iscrizione</p>

Tabella 1 – Procedura di individuazione delle aree idonee e non idonee

L'individuazione cartografica è effettuata tramite l'applicativo regionale online ed ha valore puramente indicativo e di supporto all'istruttoria: la verifica dei criteri andrà fatta puntualmente per ciascuna istanza.

1.4 Strumenti di pianificazione, normativa e vincolistica

Per garantire il corretto inserimento degli impianti di trattamento dei rifiuti nel territorio è necessaria un'analisi integrata ed interdisciplinare del contesto ambientale e territoriale, partendo dagli strumenti di programmazione ambientale/territoriale vigenti; il punto di partenza è senz'altro la conoscenza del sistema vincolistico e normativo vigente, oltre allo stato delle componenti ambientali, delle tendenze evolutive in atto e delle situazioni di rischio reale o potenziale. Tale approccio consente di delineare più ipotesi localizzative ed adeguate misure di compensazione. L'inquadramento territoriale cui fare riferimento nell'analisi deve essere definito in base al tipo di impianto che si intende localizzare ed alle componenti ambientali coinvolte.

In quest'ottica è necessario approfondire tutti gli strumenti di pianificazione che insistono sull'area di interesse, verificando la normativa di riferimento e i differenti gradi di tutela attribuiti, avvalendosi anche dell'infrastruttura per l'Informazione Territoriale (IIT) messa a disposizione da Regione Lombardia.

Gli strumenti di pianificazione/programmazione da considerare sono:

- Piano Territoriale Regionale/Piano Paesaggistico Regionale e piani di settore;
- Pianificazione di bacino, Piano di Gestione del distretto idrografico del Fiume Po (PdG), Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico del Bacino del Fiume Po (PAI), Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGR);
- Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (P.T.C.P.) e piani di settore;
- Piani di Governo del Territorio (PGT) e piani di settore.
- I Piani territoriali di coordinamento dei Parchi

1.5 Definizioni

Ai soli fini dell'applicazione dei presenti "criteri", occorre fare riferimento alle seguenti definizioni e presupposti:

Nuovo impianto:

- nuove attività di trattamento rifiuti che prevedono la realizzazione ex novo di un impianto in un'area non edificata;
- nuove attività di trattamento rifiuti da avviarsi all'interno di preesistenti edifici e infrastrutture quindi in un'area già edificata.



Modifica degli impianti esistenti:

- la modifica dell'autorizzazione esistente che implica consumo di suolo come da definizione successiva;
- la modifica dell'attività di gestione dei rifiuti preesistente, che origina una nuova "tipologia impiantistica" (es. da selezione e cernita a compostaggio, da solo stoccaggio ad impianto di trattamento, da recupero metalli a trattamento rifiuti liquidi, da recupero rifiuti da costruzione e demolizione a inertizzazione rifiuti pericolosi, da digestione anaerobica ad autodemolizione, etc...);
- la modifica che comporta l'assoggettamento a criteri localizzativi diversi in relazione alla tipologia impiantistica esistente.

Consumo di suolo: aumento del perimetro dell'area già autorizzata.

Edifici e infrastrutture: costruzioni edilizie durevoli e non rimovibili ivi comprese le pertinenze.

Sono assoggettati ai presenti criteri:

1. discariche – (operazioni: D1, D5);
2. impianti di incenerimento – (operazioni: D10, R1);
3. impianti di trattamento dei rifiuti (operazioni: D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9, D12, D13, D14, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R11, R12);
4. messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15), adeguamento volumetrico senza modifica dei codici EER.

Esclusioni dal campo di applicazione dei presenti "criteri", fatte salve le norme sovraordinate:

- centri di raccolta differenziata dei rifiuti urbani come definiti dall'art. 183, comma 1, lettera mm) del D.lgs 152/06, e il raggruppamento di rifiuti rientrante nella fase della raccolta (es. raggruppamento RAEE ai sensi del dm n. 65 del 8 marzo 2010);
- impianti di produzione di ammendante compostato verde ai sensi del D.lgs 75/2010;
- compostaggio sul luogo di produzione (autocompostaggio e compostaggio di comunità);
- operazioni di recupero funzionali alle attività industriali e commerciali prevalenti, operate all'interno del medesimo insediamento, da valutarsi caso per caso da parte dell'autorità competente;
- messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15), adeguamento volumetrico senza modifica dei codici EER funzionali alle attività industriali e commerciali prevalenti, operate all'interno del medesimo insediamento, da valutarsi caso per caso da parte dell'autorità competente;
- messa in riserva (R13), deposito preliminare (D15), adeguamento volumetrico senza modifica dei codici EER realizzati in aree di cantiere esclusivamente per i codici EER 17 non pericolosi
- utilizzo di rifiuti ai sensi dell'art. 216, comma 8-septies, D.lgs 152/06;
- nel perimetro di impianti di depurazione di acque reflue urbane, il trattamento di fanghi, di rifiuti prodotti dalla depurazione di acque reflue urbane, di rifiuti prodotti dal trattamento dei fanghi di depurazione delle acque reflue urbane (comprese le ceneri), di rifiuti liquidi e di rifiuti organici biodegradabili;
- trattamento di rifiuti ai sensi dell'art. 110 del D.lgs 152/2006;
- campagne di impianti mobili ai sensi del comma 15, art. 208 D.lgs 152/06;
- recupero ambientale (R10);
- utilizzo fanghi in agricoltura (R10 - fase di spandimento in campo, in quanto vigono già i divieti localizzativi del D.lgs 99/92 e delle norme regionali)
- rilevati, sottofondi e riempimenti (R5);
- preparazione per il riutilizzo di rifiuti non pericolosi, individuati dai decreti emanati ai sensi 214-ter, comma 2 del D.lgs 152/06;
- impianti sperimentali ai sensi dell'art. 211 del D.lgs 152/06, con l'obbligo di dismissione completa al termine della validità dell'autorizzazione sperimentale;
- discariche e impianti di trattamento dei rifiuti realizzati nell'area oggetto di bonifica e destinati esclusivamente alle operazioni di bonifica o messa in sicurezza dei relativi siti contaminati, approvati ed autorizzati ai sensi delle procedure previste dal titolo V, parte VI, del D.lgs. 152/06, fermo restando l'obbligo di rimozione degli impianti di trattamento a bonifica conclusa.



- Ampliamenti di impianti di recupero esistenti per una superficie non superiore al 10% della superficie dell'impianto oggetto di ampliamento, esclusivamente per attività volte a realizzare operazioni di miglioramento dell'attività di recupero nella prospettiva dell'economia circolare e per una volta sola nell'arco di vigenza del presente aggiornamento di piano
- Nuovi impianti di recupero rifiuti, nella prospettiva dell'economia circolare, nel perimetro o in aree adiacenti ad impianti esistenti produttivi o di trattamento rifiuti, dedicati esclusivamente al recupero finale (operazioni da R1 a R11) degli scarti decadenti da tali impianti, per una superficie pari al massimo al 50% dell'impianto adiacente e comunque non superiore a 50.000 mq.

L'esclusione dall'applicazione dei criteri localizzativi non pregiudica l'applicazione di eventuali divieti non superabili dall'autorizzazione dell'impianto.

1.6 Aree non idonee e aree potenzialmente idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ed alla modifica degli impianti esistenti

1.6.1 Premesse

Le tabelle seguenti attribuiscono a ciascun criterio un diverso grado di cogenza in relazione alla tipologia impiantistica considerata ed al tipo di impatto che potrebbe comportare sulle caratteristiche ambientali/paesaggistiche preesistenti.

I criteri previsti sono di quattro tipologie:

- **ESCLUDENTE**: esclude la possibilità di realizzare nuovi impianti o la modifica degli impianti esistenti;
- **PENALIZZANTE**: non esclude la possibilità di realizzare nuovi impianti o la modifica degli impianti esistenti, in ogni caso devono essere preventivamente acquisite le necessarie autorizzazioni/pareri. Il criterio implica una particolare attenzione nella realizzazione delle opere, in virtù delle sensibilità ambientali/paesaggistiche che hanno generato l'indicazione; l'ente competente autorizza solo a fronte di adeguate misure di mitigazione e compensazione e/o di piani di monitoraggio specifici;
- **PREVALENTI**: esprime la possibilità, da valutarsi in fase di presentazione dell'istanza, da parte dell'autorità competente, di superare alcuni specifici criteri escludenti, secondo quanto previsto al par. 1.6.8. I criteri escludenti superati dalla presenza di quelli prevalenti dovranno comunque essere valutati in fase istruttoria dell'autorità competente come criteri penalizzanti.
- **PREFERENZIALE**: esprime, sulla base di informazioni e/o di considerazioni aggiuntive di natura logistico/economica/strategica/ambientale, la preferenzialità del sito.

1.6.2 Criteri escludenti per la localizzazione di nuovi impianti e per la modifica degli impianti esistenti a prescindere dalla tipologia

Uso del suolo		
Oggetto	Dettaglio	Riferimento/Fonte
Categorie agricole	Aree interessate da frutteti, frutti minori, colture orticole di pregio IGP, vigneti, oliveti, castagneti da frutto e risaie.	"Destinazione d'Uso dei Suoli Agricoli e forestali" (DUSAF) con riferimento al database più aggiornato, verificata dal Sistema informativo della DG agricoltura (SIARL) scaricabile dal "Geoportale" di Regione Lombardia utilizzando i dati dei 5 anni precedenti all'istanza (basta la presenza in uno dei 5 anni). Dovrà essere inoltre verificata da un'adeguata documentazione fotografica da allegare alla domanda di autorizzazione, che



		attesti lo stato dei luoghi al momento della presentazione dell'istanza.
Tutela delle risorse idriche		
Aree di salvaguardia delle opere di captazione di acqua destinata al consumo umano ad uso potabile mediante infrastrutture di pubblico interesse (art. 94 D.lgs. n.152/06, art. 42 L.r. 26/2003) e aree di salvaguardia opere di captazione delle acque minerali disciplinate dalla l.r. n. 44/80	<p>Zona di tutela assoluta - area immediatamente esterna alla captazione/derivazione con un'estensione di 10 metri di raggio dalla stessa</p> <p>Zona di rispetto - area esterna alla captazione/derivazione individuata con un raggio di 200 metri di raggio dalla stessa o come individuata nello strumento urbanistico (nelle more della definizione, vanno considerati i 200 m).</p> <p>Uguale tutela è prevista anche per le acque minerali.</p>	Piani di Governo del Territorio (P.G.T.). Piani d'Ambito Territoriali Ottimali del Servizio Idrico Integrato
Corsi d'acqua e canali di proprietà demaniale appartenenti al reticolo principale e minore (Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 e Dgr 4229 del 23/10/2015 "Riordino dei reticoli idrici" e s.m.i)	Fasce di rispetto art. 96 lettera f) del R.D. n. 523/04: 10 metri inedificabili validi sino al recepimento del Documento di polizia idraulica nello strumento urbanistico comunale (Dgr 4229/15 allegato D); i comuni possono definire una fascia di rispetto in deroga a quella definita per legge, previa realizzazione di appositi studi idraulici ai sensi della L.r. n. 12/2005 (art. 57) e della Dgr 2616 del 30/11/2011 e s.m.i.	Piani di Governo del Territorio (P.G.T.) – con particolare riferimento a R.I.M./Documento di Polizia idraulica
Tutela dai dissesti e dalle calamità naturali		
Aree soggette a rischio idraulico (art. 29, 30, 31, 38 bis delle NdA del PAI)	Fasce fluviali A, B e C (se delimitata con segno grafico indicato come "limite di progetto tra Fascia B e Fascia C") del PAI	Geoportale di Regione Lombardia, Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)
Aree caratterizzate dall'instabilità del suolo: frane, esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua, trasporti di massa sui conoidi, valanghe (art. 9 e 19 delle NdA del PAI)	<p>Aree interessate da</p> <ul style="list-style-type: none"> - frane attive a pericolosità molto elevata ed elevata (Fa - Fq) - esondazioni a pericolosità molto elevata ed elevata (Ee – Eb) - conoidi attivi o potenzialmente attivi non protetti o parzialmente protette (Ca - Cp) - valanghe (Ve, Vm) 	Geoportale di Regione Lombardia, Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)
Aree interessate da alluvioni frequenti e poco frequenti delle mappe di pericolosità del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA)	<p>Aree interessate da alluvioni frequenti e poco frequenti dell'ambito RP (Reticolo principale di pianura e fondovalle) delle mappe di pericolosità del PGRA.</p> <p>Aree interessate da alluvioni frequenti e poco frequenti dell'ambito RSCM (Reticolo secondario collinare e montano) delle mappe di pericolosità del PGRA.</p>	Geoportale di Regione Lombardia; Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)



<p>Aree soggette a rischio idrogeologico molto elevato in ambiente collinare, montano e in pianura (Titolo IV NdA PAI e NdA PS267)</p>	<p>Aree a rischio idrogeologico molto elevato.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zona1: aree instabili con un elevata probabilità di coinvolgimento in tempi brevi - Zona 2: aree potenzialmente interessate dal manifestarsi di fenomeni di instabilità a modesta intensità coinvolgenti settori più ampi di quelli attualmente riconosciuti - Zona Bpr e Zona I: aree potenzialmente interessate da inondazioni per eventi di piena con tempi di ritorno inferiori o uguali a 50 anni. 	<p>Geoportale di Regione Lombardia, Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)</p>
<p>Territorio coperti da boschi di protezione individuati dal Corpo Forestale dello Stato ai sensi del r.d. 3267/1923 e recepiti nel PGT dei Comuni interessati</p>		<p>Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)</p>
Tutela dell'ambiente naturale		
<p>Aree naturali protette e Parchi naturali (Legge 394/91 art. 2, L.r. n. 86/1983 art.1 lettera a/c/d e art 142 comma 1, lett. f) D.Lgs n. 42/2004, DPR 184/87)</p>	<p>Parchi nazionali, Parchi naturali regionali, riserve naturali, monumenti naturali, Zone Ramsar</p>	<p>Geoportale di Regione Lombardia</p>
<p>Habitat naturali e seminaturali, flora e della fauna selvatica Direttiva Habitat (92/43/CEE) Direttiva uccelli (2009/147/CE) DPR 357/97 DM 184/2007 D.G.R. 14106/03 Dgr 5119/07 L.r. 12/07 D.M. 17 Ottobre 2007</p>	<p>Siti Natura 2000:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone di protezione speciale (ZPS) - Siti di importanza comunitaria (SIC), pSIC e Zone speciali di conservazione (ZSC) - 300 metri di rispetto misurati dal perimetro esterno dei SIC/ZSC e delle ZPS (in questi ambiti sono consentite le sole discariche per rifiuti di inerti come definite dal D.Lgs. 36/2003 al fine di consentire il riempimento delle depressioni generate dall'attività di cava; l'eventuale progetto dovrà prevedere la messa in opera di misure volte alla riqualificazione_ paesaggistico/ambientale dell'area nel suo complesso, da stabilirsi nello studio di incidenza e validate/integrate dall'Ente competente al rilascio della V.I.) 	<p>Geoportale di Regione Lombardia</p>



<p>Corridoi regionali primari della rete ecologica regionale (D.G.R. 10962/2009)</p>	<p>Si applica nelle aree a destinazione urbanistica agricola individuata dallo strumento urbanistico comunale generale (P.G.T.) o da PTC dei parchi. Non si applica per gli impianti di compostaggio aerobico e di digestione anaerobica, trattamento dei fanghi di depurazione destinati all'agricoltura; produzione di fertilizzanti di cui al D.lgs 75/2010; impianti di recupero che trattano esclusivamente rifiuti aventi codice EER della famiglia 02 – Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacultura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti; tali impianti sono comunque sottoposti all'applicazione delle misure di mitigazione/compensazione ambientale previste per gli elementi di primo livello della RER considerati penalizzanti.</p> <p>Il criterio non si applica inoltre agli impianti che si insediano all'interno di edifici esistenti e alle modifiche impiantistiche che non implicano ulteriore consumo di suolo.</p>	<p>PTR Geoportale di Regione Lombardia</p>
Tutela dei beni culturali e paesaggistici		
<p>Ambiti di "elevata naturalità" del territorio lombardo tutelati dal Piano paesaggistico regionale, approvato con DCR n. 951 il 19/01/2010 (Art. 17 Norme Tecniche Attuazione)</p>	<p>Vasti ambiti nei quali la pressione antropica, intesa come insediamento stabile, prelievo di risorse o semplice presenza di edificazione, è storicamente limitata (volume 2 "I Paesaggi della Lombardia", repertori). Nelle aree di cave attive è consentita la localizzazione di impianti di recupero di rifiuti non pericolosi (operazione R5).</p>	<p>Geoportale di Regione Lombardia Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)</p>
<p>Piano Territoriale Regionale d'Area navigli lombardi Dcr n. IX/72 del 16 novembre 2010 Contenuti di efficacia diretta e prescrittiva (art.20, comma 6, L.R.12/05) - Tav. n. 2 PTR A</p>	<p>Fascia di tutela di 100 metri inedificabile lungo entrambe le sponde dei navigli identificata dai Comuni all'interno dei PGT (limitatamente alle aree esterne agli ambiti dichiarati di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 136 del DLGS n. 42 del 2004)</p>	<p>Geoportale di Regione Lombardia Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)</p>
<p>Beni culturali (art. 10, 12 e 13 del D.Lgs n. 42/2004 e "Codice dei Beni culturali e del paesaggio").</p>	<p>Beni culturali: cose immobili e mobili appartenenti alla P.A. o a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico; - per i quali sia intervenuta la "dichiarazione dell'interesse culturale" - siano stati eseguiti da oltre 50 anni (se mobili) e da oltre 70 anni (se immobili) previa verifica dell'interesse culturale. <p>Nel solo caso dei beni immobili, il criterio si applica a tutta la loro estensione, ivi comprese le relative</p>	<p>Geoportale di Regione Lombardia Piani di Governo del Territorio (P.G.T.) Sito web "Lombardia Beni Culturali" Sito web "I.D.R.A." Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia</p>



	aree di pertinenza (giardini, cortili etc.), se individuate.	
Beni paesaggistici "individui" (art. 136, comma 1, lettere a, b del D.Lgs n. 42/2004) per i quali sia intervenuta la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'art. 140	<p>a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;</p> <p>b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza.</p> <p>Il criterio si applica anche alle aree di pertinenza, se individuate dalle Sovrintendenze.</p>	Geoportale di Regione Lombardia Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)
Beni paesaggistici tutelati per legge (art. 142, comma 1D.Lgs n. 42/2004)	<p>b) I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi (lettera b)</p> <p>d) montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole</p> <p>e) i ghiacciai ed i circhi glaciali</p> <p>Zone umide (lettera i) incluse nell'elenco previsto dal DPR 448/1976</p> <p>m) Zone di interesse archeologico</p>	Geoportale di Regione Lombardia Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)
Sponde ed area golenale del fiume Po e relativa fascia di rispetto (D.Lgs n. 42/2004, art. 142, comma 1, lett. c) e Piano paesaggistico regionale, approvato con DCR n. 951 il 19/01/2010	In base alla d.g.r. n. 2727/2011, relativamente al fiume Po l'ambito assoggettato a tutela paesaggistica riguarda il corso del fiume e si estende, dal corso del fiume medesimo, sino a comprendere una fascia di 150 metri misurata dal piede esterno dell'argine maestro e, dove questo manchi, l'ambito assoggettato a tutela comprende una fascia di 150 metri misurata a partire dalla linea che definisce il limite tra le fasce fluviali B e C, indicate sull'elaborato n° 2, del Piano per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Fiume Po approvato con D.P.C.M. 24 maggio 2001	Geoportale di Regione Lombardia Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)
Destinazione urbanistica		
Destinazione urbanistica individuata dal Piano di Governo del Territorio (P.G.T.)	<ul style="list-style-type: none"> - centri e nuclei storici; - ambiti residenziali consolidati; - ambiti di trasformazione a destinazione prevalentemente residenziale. 	Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)



<p>Destinazione urbanistica agricola individuata dallo strumento urbanistico comunale generale (P.G.T.) o da PTC dei parchi</p>	<p>Tale criterio vale per tutte le tipologie impiantistiche, eccetto: discariche ed impianti tecnicamente e funzionalmente connessi; impianti di compostaggio aerobico e di digestione anaerobica, trattamento dei fanghi di depurazione destinati all'agricoltura; produzione di fertilizzanti di cui al D.lgs 75/2010; impianti di recupero che trattano esclusivamente rifiuti aventi codice EER della famiglia 02 – Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacultura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti. Non si applica agli impianti che si insediano all'interno di edifici esistenti e alle modifiche impiantistiche che non implicano ulteriore consumo di suolo.</p>	<p>Piani di Governo del Territorio (P.G.T.) o PTC dei parchi</p>
<p>Zone di rispetto cimiteriali</p>	<p>Zone di rispetto cimiteriale come individuate dallo strumento urbanistico in base al regolamento regionale n. 6/2004.</p>	<p>Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)</p>

Tabella 2 – Criteri escludenti per i nuovi impianti o modifica degli esistenti

1.6.3 Criteri escludenti per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti a discarica esistenti

Usso del suolo		
Oggetto	Dettaglio	Riferimento/Fonte
<p>Zone limitrofe alle aree coltivate a riso (art. 8 comma 7, L.r. 12/07)</p>	<p>300 metri misurati dal perimetro esterno dalle aree coltivate a riso</p> <p>La fascia di rispetto può essere ridotta fino a 100 metri a seguito di valutazione sito-specifica, sulla base dei pareri vincolanti dei Comuni territorialmente competenti e della DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione, acquisiti dal proponente e trasmessi all'autorità competente.</p> <p>Tali pareri sono resi entro quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta.</p> <p>Tele aspetto deve comunque essere valutato nell'ambito della fase istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione anche in caso di deroga.</p>	<p>"Destinazione d'Uso dei Suoli Agricoli e forestali" (DUSAF) con riferimento al database più aggiornato, verificata dal Sistema informativo della DG agricoltura (SIARL) scaricabile dal "Geoportale" di Regione Lombardia utilizzando i dati dei 5 anni precedenti all'istanza (basta la presenza in uno dei 5 anni). Dovrà essere inoltre verificata da un'adeguata documentazione fotografica da allegare alla domanda di autorizzazione, che attesti lo stato dei luoghi al momento della presentazione dell'istanza</p>



<p>Aree di pregio agricolo vitivinicolo: DOC e DOCG D.lgs. 228/2001 e zone limitrofe (art. 8 comma 7, L.r. 12/07)</p>	<p>Aree individuate dai disciplinari già approvati con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (M.I.P.A.F.) e fascia di rispetto di 300 metri misurati dal perimetro esterno delle aree stesse. La fascia di rispetto può essere ridotta fino a 100 metri a seguito di valutazione sito-specifica, sulla base dei pareri vincolanti dei Comuni territorialmente competenti e della DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione, acquisiti dal proponente e trasmessi all'autorità competente.</p> <p>Tali pareri sono resi entro quarantacinque giorni dalla presentazione della richiesta.</p> <p>Tale aspetto deve comunque essere valutato nell'ambito della fase istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione anche in caso di deroga.</p>	<p>Disciplinari MIPAF: le aree sono rintracciabili sul geoportale.</p>
<p>Distanza dalle discariche esistenti (Art. 8, comma 7, L.r. 12/07)</p>	<p>50 metri (misurati in pianta e a bordo vasca) Nel caso di discariche preesistenti o comunque già autorizzate, le nuove istanze dovranno rispettare la distanza da tali impianti. Tra le discariche esistenti non si considerano le discariche ante-norma come definite dall'art. 17-ter della l.r. n. 26/2003.</p> <p>Qualora sulla medesima area insistano più istanze, il criterio si applica all'istanza depositata per ultima, che dovrà quindi garantire il rispetto dei 50 m dal perimetro altra istanza.</p> <p>Il rispetto di questa distanza non si applica per gli ampliamenti rispetto alla discarica esistente che viene ampliata. Il criterio non si applica inoltre agli interventi di landfill mining ed agli eventuali riempimenti conseguenti, nei confronti della discarica stessa o di sue parti non oggetto di intervento.</p>	<p>Censimento delle discariche art. 14-bis NTA PRGR del 2014 e art. 13 NTA PRGR vigente e CGR web</p> <p>Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)</p>
<p>Aree interessate da alluvioni frequenti e poco frequenti delle mappe di pericolosità del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA)</p>	<p>Aree interessate da alluvioni frequenti e poco frequenti dell'ambito RSP (Reticolo secondario di Pianura) e ACL (Aree Costiere Lacuali) delle mappe di pericolosità del Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA)</p>	<p>Geoportale di Regione Lombardia; Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)</p>

Tabella 3 – Criteri escludenti per le discariche

Fattore di pressione

Continua ad applicarsi il fattore di pressione approvato con d.g.r. n. 7144 del 2 ottobre 2017.



Nei casi di landfill mining i volumi scavati vanno detratti dal calcolo del FP, sia comunale che areale, che sono di conseguenza modificati.

Nel caso in cui l'operazione di landfill mining preveda oltre all'escavazione dei rifiuti anche il riutilizzo della volumetria per nuovi conferimenti di rifiuti, tale volumetria viene calcolata per l'aggiornamento del FP, ma il riempimento specifico nella cavità ricavata con lo svuotamento non è assoggettato all'applicazione del criterio FP, se sono rispettate contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

- la superficie interessata dal conferimento rifiuti (superficie vasche in pianta) non viene incrementata;
- la discarica (o il lotto se il progetto non è relativo a tutta la discarica) oggetto dello svuotamento è stata autorizzata precedentemente all'entrata in vigore del d.lgs 36/2003;
- i nuovi volumi conferiti nel volume liberato non superano il 90% del volume originariamente autorizzato incluso il ricollocamento obbligatorio in situ dei rifiuti non recuperati;
- il profilo di fine conferimento del nuovo riempimento non supera il profilo della vecchia discarica come alla data di presentazione dell'istanza, fatti salvi eventuali adeguamenti minimi necessari ad assicurare le adeguate pendenze per il ruscellamento delle acque meteoriche;
- è prevista una significativa quota di recupero di materia dai rifiuti scavati;
- l'istanza è corredata dal parere positivo del Comune di ubicazione dell'intervento.

1.6.4 Criteri escludenti per i soli impianti di incenerimento e per la modifica agli impianti di incenerimento esistenti (operazioni: D10, R1)

Uso del suolo		
Oggetto	Dettaglio	Riferimento/Fonte
Aree di pregio agricolo vitivinicolo: DOC e DOCG D.lgs. 228/2001	Aree individuate dai disciplinari già approvati con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (M.I.P.A.F.)	Disciplinari MIPAF: e le aree sono rintracciabili sul geoportale.

Tabella 4 – Criteri escludenti per gli inceneritori

1.6.5 Criteri penalizzanti per i nuovi impianti e per la modifica agli impianti esistenti a prescindere dalla tipologia

Uso del suolo			
Oggetto	Dettaglio	Riferimento/Fonte	Mitigazioni e Compensazioni
Superfici interessate da boschi, foreste o selve o da aree ad essi assimilabili determinate dai PIF. Nelle more dell'approvazione o alla scadenza dei Piani di indirizzo forestale, le superfici determinate ai sensi dell'art. 42, comma 1 e 2 della l.r. 31/2008 (art. 42 e 43 della L.r. 31/08) I boschi sono sottoposti anche a tutela paesaggistica, anche se danneggiati dal fuoco o	Sono vietati gli interventi di trasformazione del bosco non autorizzati. L'autorizzazione forestale alla trasformazione del bosco è rilasciata da Regione Lombardia o dagli altri Enti forestali (Parchi regionali, Riserve regionali, ecc.), per il territorio di competenza. L'autorizzazione per la trasformazione del bosco è coordinata a specifica autorizzazione paesaggistica (art. 146 del d.lgs. 42/2004) e la competenza per l'esercizio di tali	PIF (Province/Città metropolitana e Comunità Montane) Livello informativo relativo alla "Destinazione d'Uso dei Suoli Agricoli e forestali" DUSAF (Geoportale di Regione Lombardia), Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)	Le trasformazioni del bosco autorizzate, comportano interventi compensativi a carico dei richiedenti, specificati nell'art. 43 della L.r. 31/08, definiti dai PIF o dagli Enti competenti al rilascio



sottoposti a vincolo di rimboschimento (art. 142 del D.lgs 42/2004)	funzioni paesaggistiche spetta agli enti individuati, secondo i casi, dall'art. 80 della L.r. 12/2005		dell'autorizzazione e per territorio di competenza
Categorie agricole L.r. 12/2005, art. 43, comma 2-bis	Seminativo, orticoltura, floricoltura e vivai di essenze e legnose agrarie forestali, prati stabili	"Destinazione d'Uso dei Suoli Agricoli e forestali" (DUSAF) con riferimento al database più aggiornato, verificata dal Sistema informativo della DG agricoltura (SIARL) scaricabile dal "Geoportale" di Regione Lombardia utilizzando i dati dei 5 anni precedenti all'istanza (basta la presenza in uno dei 5 anni). Dovrà essere inoltre verificata da un'adeguata documentazione fotografica da allegare alla domanda di autorizzazione, che attesti lo stato dei luoghi al momento della presentazione dell'istanza	Gli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto sono assoggettati ad una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione, determinata dai comuni e da destinare obbligatoriamente e a interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità
Aree già individuate dai disciplinari approvati con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (M.I.P.A.F.) Aree indicate negli albi delle aziende biologiche e nell'albo degli operatori agrituristici provinciali (D.lgs. n. 228/2001 art. 21 comma 1 lettera a), b) e c) L.r. 12/2005, art. 43, comma 2-bis	Aree di pregio agricolo: -DOP (eccetto il vitivinicolo) -IGP -IGT vitivinicolo -aree interessate da agricoltura biologica -aree annesse ad attività agrituristica	Agriturismi: elenchi regionali consultabili nel sito web della DG Agricoltura – sezioni "Agricoltura Biologica" e "Agriturismi" L'operatività va verificata con il supporto con gli Uffici competenti Regionali/Provinciali	Gli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto sono assoggettati ad una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione, determinata dai comuni e da destinare obbligatoriamente e a interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità
Tutela della risorsa idrica			
Aree inserite nel Programma di Tutela ed Uso delle Acque e eventuali successivi aggiornamenti L.R. n. 26/2003	Zone di riserva di idrostruttura sotterranea superficiale (ISS), idrostruttura sotterranea di fondovalle (ISF), idrostruttura sotterranea intermedia (ISI), idrostruttura sotterranea profonda (ISP)	Geoportale di Regione Lombardia	L'istante dovrà produrre valutazioni particolarmente dettagliate sulla vulnerabilità della falda ed eventuali interventi di riduzione dei rischi



	<p>Aree di ricarica relative esclusivamente a ISF, ISI e ISP: Zone di ricarica e zone di ricarica/scambio, zone di ricarica/scambio con ISI, zone di ricarica, zona di ricarica da ISS</p>	<p>Geoportale di Regione Lombardia</p>	<p>L'istante dovrà produrre valutazioni particolarmente dettagliate sulla vulnerabilità della falda ed eventuali interventi di riduzione dei rischi.</p> <p>La realizzazione di fasce tampone boscate o aree boscate lungo il perimetro (o sue porzioni) dell'insediamento, da realizzarsi conformemente al manuale "Tecniche e metodi per la realizzazione della Rete Ecologica Regionale". Inoltre, fermo restando il rispetto dei regolamenti regionali per la disciplina degli scarichi e dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, per gli impianti di nuova costruzione, o per la modifica di impianti esistenti comportante un aumento della superficie impermeabilizzata, dovranno essere previsti interventi volti al rispetto del principio dell'invarianza idraulica e, laddove possibile, idrologica, attraverso la</p>
--	--	--	--



			<p>riduzione della formazione di deflussi delle acque meteoriche (riduzione delle superfici scolanti, realizzazione di tetti verdi, sistemi di ritenuta e sistemi di riuso delle acque meteoriche).</p> <p>Compensazioni: Per gli impianti di nuova costruzione o per la modifica di impianti esistenti comportante un aumento della superficie impermeabilizzata, dovranno essere realizzati, nel territorio del comune (o dei comuni) in cui risiede l'impianto, interventi finalizzati a una gestione sostenibile delle acque di drenaggio urbano (ad esempio tetti verdi, disimpermeabilizzazioni di aree impermeabili, aree / trincee filtranti lungo piazzali o strade...) e/o opere a verde quali ad esempio aree boscate, fasce tampone lungo corsi d'acqua.</p>
--	--	--	--

Tutela da dissesti e calamita'



<p>Aree individuate dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Po (PAI) (art. 31 comma 4)</p>	<p>Aree in fascia fluviale C potenzialmente soggette ad inondazione per piena catastrofica in caso di rottura degli argini Gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica regolamentano le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C</p>	<p>Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)</p>	<p>L'autorizzazione è subordinata al rispetto di eventuali prescrizioni ed alla predisposizione di un piano di evacuazione</p>
<p>Aree interessate da alluvioni frequenti e poco frequenti delle mappe di pericolosità del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA)</p>	<p>Aree interessate da alluvioni frequenti e poco frequenti dell'ambito RSP (Reticolo secondario di Pianura) e ACL (Aree Costiere Lacuali) delle mappe di pericolosità del Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA)</p>	<p>Geoportale di Regione Lombardia Piani di Governo del Territorio</p>	<p>Sono da rispettare i divieti e le prescrizioni previste dalle norme di attuazione del PAI e dalle disposizioni regionali sull'attuazione del PGRA (Dgr 6738/2017)</p>
<p>Aree interessate da alluvioni rare delle mappe di pericolosità del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA)</p>	<p>Aree interessate da alluvioni rare nelle mappe di pericolosità del Piano di Gestione Rischio Alluvioni elaborato ai sensi della Direttiva 2007/60/CE per gli ambiti territoriali RP, RSCM, RSP e ACL</p>	<p>Geoportale di Regione Lombardia Piani di Governo del Territorio</p>	<p>Sono da rispettare i divieti e le prescrizioni previste dalle norme di attuazione del PAI e dalle disposizioni regionali sull'attuazione del PGRA (Dgr 6738/2017)</p>
<p>Regio Decreto 3267/23 - Aree individuate da LR. 31/08 art. 34 e 44 - funzioni conferite alle province/Città metropolitana, alle comunità montane e agli Enti parco ed ai comuni</p>	<p>Aree in vincolo idrogeologico Gli interventi di trasformazione d'uso del suolo (modifica permanente delle modalità di utilizzo e occupazione dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico) sono subordinati ad autorizzazione, rilasciata in conformità alle indicazioni/informazioni idrogeologiche contenute negli studi geologici comunali, nei piani territoriali e nei piani forestali</p>	<p>Geoportale di Regione Lombardia Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)</p>	<p>l'autorizzazione è subordinata al rispetto di eventuali prescrizioni poste dalle autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione</p>



<p>LR. 31/08 art. 78, 79, 80 – funzioni dei Consorzi di bonifica R.R. di polizia idraulica n. 3 dell'8/02/10 (art. 3, art. 4 comma 2, 4) - distanza dai canali e dalle altre opere di bonifica Dgr 4287 del 25/10/2012 - riordino dei reticoli idrici</p>	<p>Fasce di rispetto inedificabili 5-10 metri Il R.R. specifica le attività consentite e/o vietate, nonché le eventuali opere soggette a concessione/ autorizzazione dal Consorzio di Bonifica di riferimento (es.: tombinature/modifiche canali)</p>	<p>Piani di Governo del Territorio (P.G.T.) – con particolare riferimento a R.I.M./Documento di Polizia idraulica</p>	<p>L'autorizzazione è subordinata al parere positivo ed al rispetto delle eventuali prescrizioni del Consorzio di bonifica competente sulle eventuali opere soggette a concessione/auto rizzazione da parte del medesimo Consorzio.</p>
Tutela dell'ambiente naturale			
<p>Sistema delle aree regionali protette (L.r. n. 86/1983 art. 1 e 2), sottoposte anche a tutela paesaggistica (art. 142, lettera f) del D.lgs 42/2004). Rete ecologica regionale, provinciale e locale (DGR 10962 del 30/12/2009)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Parchi regionali e relativi territori di protezione esterna (se individuati); - Parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS); - zone di particolare rilevanza naturale; - Elementi di primo livello della RER non già considerate escludenti dai presenti criteri 	<p>Geoportale di Regione Lombardia PTCP, Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)</p>	<p>Interventi compensativi o mitigativi (es: l'inserimento di fasce di vegetazione arboreo-arbustiva autoctona) di natura ambientale realizzati in prossimità dell'area o su un'area alternativa almeno di pari estensione a quella occupata dall'impianto o dal suo ampliamento in caso di impianti esistenti, da concordare con l'Ente gestore dell'area protetta o con la Provincia/Città metropolitana o con il Comune competente-negli altri casi. Tali aree devono essere o cedute o vincolate a tali misure compensative con l'obbligo di manutenzione ventennale da parte del gestore dell'impianto.</p>



			Eventuali esclusioni esplicite previste dai PTC dei parchi regionali hanno valore escludente.
Zone inerenti alla pianificazione venatoria provinciale (art. 17, L.R. n. 26/1993)	“Oasi di protezione”, aziende faunistico venatorie e “zone di ripopolamento e cattura”, sono istituite o revocate dalla Provincia/Città metropolitana	Piano faunistico venatorio provinciale, Siti web di Regione/Province	
Aree prossime ai Siti Natura 2000 DGR 5523/21 e DGR 4488/21 (allegati C e D) Art.25bis, l.r. n. 86/1983	Zone di protezione speciale (ZPS), pSIC, Siti di importanza comunitaria (SIC) e Zone speciali di conservazione (ZSC) Aree prossime ai Siti Natura 2000, procedura di valutazione di incidenza come da DGR 5523 del 16 novembre 2021 e DGR. n. 4488 del 29 marzo 2021	Geoportale di Regione Lombardia	Interventi di mitigazione individuati nell’ambito della valutazione di incidenza
Tutela dei beni culturali e paesaggistici			
Beni paesaggistici tutelati per legge: (art. 142, comma 1, D.Lgs n. 42/2004)	c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna h) aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici	Geoportale di Regione Lombardia Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)	Dovrà essere acquisita l'autorizzazione paesaggistica
Piano Territoriale Regionale d'Area navigli lombardi Dcr n. IX/72 del 16 novembre 2010 Contenuti di efficacia diretta e prescrittiva (art.20, comma 6, L.R.12/05) - Tav. n. 3 PTR	Fascia di tutela di 500 metri dalle sponde dei Navigli, che definisce uno spazio di tutela delle rilevanze paesaggistiche, di valorizzazione e ricomposizione di contesti rurali, connotandosi come un sistema a rete ambientale, naturalistica e paesistica	Geoportale di Regione Lombardia Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)	In questi contesti è necessario salvaguardare gli elementi del paesaggio agrario (filari, macchie boscate, fontanili, edifici rurali); qualora la fascia venga interrotta, è necessario mettere in opera adeguate misure di mitigazione volte al mantenimento della connettività ecologica in supporto alla Rete ecologica regionale
Beni paesaggistici “d’insieme” (art. 136, comma 1, lettere c) e d) del D.Lgs n. 42/2004) per i quali sia intervenuta la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree	c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici tutelati paesaggisticamente.		In tali aree possono essere realizzati solo impianti di trattamento che abbiano acquisito



	d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.	Geoportale di Regione Lombardia Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)	l'autorizzazione paesaggistica.
Vincoli urbanistici ed infrastrutturali			
Classi di fattibilità geologica Dgr 2616/11	Classe 4: fattibilità con gravi limitazioni. La realizzazione di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico è consentita solo se non altrimenti localizzabili ma va valutata caso per caso e rapportata al tipo di rischio o dissesto, dietro presentazione di relazione geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità dell'intervento con la situazione di rischio presente	Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)	E' richiesto un piano di emergenza ed il rispetto di eventuali specifici divieti e prescrizioni dettati dal PGT e dalla relazione geologica e geotecnica richiesta
Zone e fasce di rispetto "infrastrutturali": stradale, ferroviaria, aeroportuale, militare. Zone e fasce di rispetto "tecnologiche": reti del sottosuolo ed infrastrutture lineari energetiche aeree	Di norma, la presenza di queste infrastrutture limita gli usi e le attività consentite nei territori prossimi alle stesse; ciò premesso, contestualmente alla presentazione dell'istanza deve essere presentata domanda all'ente gestore e l'assenso è necessario prima del rilascio dei provvedimenti di autorizzazione.	Piani di Governo del Territorio (P.G.T.) Parere dell'Ente proprietario o gestore dell'infrastruttura	Prescrizioni a cura del proprietario o gestore dell'infrastruttura
Aree individuate ai sensi del D.M. LL.PP. 9 maggio 2001 Dgr n. 3753/12	Zone a rischio di incidente rilevante Acquisizione delle valutazioni degli effetti associati alle relative probabilità di accadimento delle aziende R.I.R. e della loro compatibilità sul territorio - verifica delle distanze di sicurezza individuate	Piani di Governo del Territorio (P.G.T.) – elaborato tecnico rischio di incidenti rilevanti (ERIR) redatto dai comuni con interessati stabilimenti R.I.R.	Dovranno essere rispettate le prescrizioni dell' E.R.I.R
Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico (art. 15, comma 4, l.r. n. 12/2005)	Non si applica agli impianti di compostaggio aerobico e digestione anaerobica gestiti da imprese agricole e finalizzati alla lavorazione di frazioni organiche	PTCP Piani di Governo del Territorio (P.G.T.) o PTC dei parchi	

Tabella 5 – Criteri penalizzanti per nuovi impianti e modifiche esistenti

1.6.6 Criteri penalizzanti per i soli impianti di incenerimento e per la modifica degli impianti di incenerimento esistenti (operazioni: D10, R1)

Tutela qualità dell'aria		
Oggetto	Dettaglio	Riferimento/Fonte
Fascia 1 (ex area critica) Dgr n. 2605 del 30/11/11 "zonizzazione del territorio per la valutazione della qualità dell'aria" DGR n. 3934 del 06/08/2012 "criteri per l'installazione e	L'installazione di nuovi impianti di incenerimento o co-incenerimento e/o il potenziamento (incremento di potenza termica nominale) di impianti esistenti è ammesso, ad una delle seguenti condizioni:	Geoportale di Regione Lombardia, sito web DG Territorio ed Urbanistica



<p><i>l'esercizio degli impianti di produzione di energia collocati sul territorio regionale"</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Teleriscaldamento: impianti al servizio di reti di teleriscaldamento/raffrescamento a carico termico trainante con eventuale produzione di energia elettrica; • Cogenerazione: la cogenerazione, in impianti nuovi o oggetto di modifica, è ammessa solo se sono rispettate le condizioni di "cogenerazione" previste dalla normativa vigente in materia dell'autorità per l'energia elettrica ed il Gas ed è comprovato l'effettivo utilizzo del calore prodotto (riscaldamento/raffrescamento, utilizzo nel ciclo produttivo). 	
---	---	--

Tabella 6 – Criteri penalizzanti per gli impianti di incenerimento

1.6.7 Tutela della popolazione

A garanzia della tutela della salute pubblica, della sicurezza e della prevenzione da eventuali molestie olfattive correlate ad alcune tipologie di rifiuti ed operazioni di trattamento, nella tabella seguente vengono stabilite delle distanze minime da rispettare nella localizzazione di nuovi impianti di trattamento dei rifiuti e per la modifica degli impianti esistenti, relativamente a:

- Ambiti residenziali: ambiti destinati alla residenza o prevalentemente residenziali, individuati all'interno del tessuto urbano consolidato come definito nel P.G.T. o individuati come Ambiti di trasformazione a destinazione prevalente residenziale;
- Funzioni sensibili: micronidi, asili nido, centri prima infanzia, strutture scolastiche, strutture sanitarie e strutture di riabilitazione extra ospedaliera con degenza, Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani (RSA), Comunità alloggio Socio Sanitarie per disabili (CSS) e Residenze sanitarie Assistenziali per disabili (RSD), già previste nel P.G.T. o da realizzarsi (in possesso di titolo abilitativo edilizio) alla data di presentazione dell'istanza per la realizzazione e la gestione dell'impianto;
- Edifici destinati, anche in parte, a residenza collocati al di fuori dal tessuto urbano consolidato, come definito nel PGT, già previste nel P.G.T. o da realizzarsi (in possesso di titolo abilitativo edilizio) alla data di presentazione dell'istanza per la realizzazione e la gestione dell'impianto.

Distanze minime dagli ambiti residenziali	
(spazio compreso tra la recinzione dell'impianto e il confine dell'ambito residenziale)	
TIPOLOGIA IMPIANTISTICA	Distanza minima
Discariche di inerti (Tab. 1 All. 4 al D.lgs 36/2003)	50 m*
Discariche di inerti (D.lgs 36/03) diverse dalle precedenti	100 m*
Discariche rifiuti non pericolosi (artt 7-quinquies e 7-sexies del D.lgs 36/2003.) non putrescibili ²	200 m
Discariche rifiuti non pericolosi (artt. 7-quinquies e 7-sexies del D.lgs 36/2003) putrescibili	500 m****
Discariche destinate a ricevere rifiuti contenenti amianto classificate per rifiuti non pericolosi e impianti di trattamento, diversi dai soli stoccaggi, dei rifiuti contenenti amianto	500 m***
Discariche rifiuti pericolosi (art. 7-septies del D.lgs 36/2003)	1000 m***

Sono considerati rifiuti "non putrescibili" i rifiuti aventi IRD inferiore o uguale a 1000 mgO₂/kg SV h (determinato secondo la norma UNI/TS 11184).



Impianti di compostaggio aerobico e di digestione anaerobica, trattamento dei fanghi di depurazione destinati all'agricoltura (compresa la produzione di fertilizzanti di cui al D.lgs 75/2010 con l'utilizzo di fanghi)	500 m****
Inceneritori	variabile**
Impianti di trattamento del rifiuto di cui al codice EER 170302 con produzione di miscele bituminose a caldo (R5, R12)	100 m
<p>*L'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione, in presenza di progetti funzionali al recupero ambientale di cave mediante il riempimento con innalzamento rispetto al piano campagna minimo al solo fine di garantire le pendenze minime necessarie al deflusso delle acque meteoriche e a fronte di un documentato miglioramento delle condizioni paesaggistico/ambientali dell'area, può derogare a tale distanza.</p> <p>**La proposta del sito da parte dei soggetti interessati deve fondarsi su uno studio di approfondimento delle condizioni climatologiche locali, considerando aspetti quali: la direzione e la velocità dei venti predominanti, le caratteristiche meteorologiche incidenti sulla zona, l'altezza del camino, infine il tipo, la quantità e la qualità delle emissioni. La scelta localizzativa deve garantire una ricaduta minima di sostanze nocive al suolo, con particolare riferimento alle aree residenziali, nel rispetto dei parametri previsti dal D.m 60/2002 e dal D.lgs 152/06. Va considerata anche la possibilità di sfruttare il teleriscaldamento.</p> <p>*** Ai sensi del paragrafo 2.1 del D.lgs 36/2003 per le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi che accettano rifiuti contenenti amianto, deve essere fatto uno specifico studio per definire la distanza dai centri abitati in relazione alla direttrice dei venti dominanti, al fine di evitare qualsiasi possibile trasporto aereo delle fibre: la distanza definita dai presenti criteri è pertanto da considerarsi minima e deve essere valutata secondo un approccio sito-specifico.</p> <p>**** Per gli impianti che possano dare luogo a molestie olfattive, la proposta del sito da parte dei soggetti interessati deve fondarsi su uno studio di approfondimento per verificare l'entità del disturbo olfattivo in rapporto alla presenza di eventuali recettori sul territorio circostante, per il quale un utile riferimento è costituito dalle linee guida regionali in materia di caratterizzazione delle emissioni derivanti da attività a forte impatto odorigeno (DGR 3018/2012). La distanza definita dai presenti criteri è pertanto da considerarsi minima e deve essere valutata secondo un approccio sito-specifico.</p>	
EDIFICI RESIDENZIALI SPARSI AL DI FUORI DAL TESSUTO URBANO	
<p>In presenza di edifici destinati, anche in parte, a residenza al di fuori dal tessuto urbano consolidato, le distanze minime specificate per gli ambiti residenziali sono derogabili ma, la domanda di autorizzazione dovrà contenere una puntuale verifica delle ricadute sugli stessi e il progetto dovrà anche prevedere la messa in opera di specifiche misure di mitigazione degli impatti.</p>	
DISTANZA MINIMA DALLE FUNZIONI SENSIBILI (spazio compreso tra la recinzione dell'impianto e la recinzione dell'area che ospita la funzione sensibile)	
TIPOLOGIA IMPIANTISTICA	DISTANZA MINIMA
Discariche di inerti (Tab. 1 All. 4 al D.lgs 36/2003)	200 m*
Discariche di inerti (D.lgs 36/03) diverse dalle precedenti	200 m*
Discariche rifiuti non pericolosi non putrescibili	500 m
Discariche rifiuti non pericolosi putrescibili	1000 m
Discariche destinate a ricevere rifiuti contenenti amianto classificate per rifiuti non pericolosi e impianti di trattamento, diversi dai soli stoccaggi, dei rifiuti contenenti amianto	1000 m***
Discariche rifiuti pericolosi	1000 m***
Impianti di compostaggio aerobico e di digestione anaerobica, trattamento dei fanghi di depurazione destinati all'agricoltura (compresa la produzione di fertilizzanti di cui al D.lgs 75/2010 con l'utilizzo di fanghi)	500 m****
Inceneritori	variabile**
Impianti di trattamento del rifiuto di cui al codice EER 170302 con produzione di miscele bituminose a caldo (R5, R12)	100 m
<p>*L'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione, in presenza di progetti funzionali al recupero ambientale di cave mediante il riempimento con innalzamento rispetto al piano campagna minimo al solo fine di garantire le pendenze minime necessarie al deflusso delle acque meteoriche e a fronte di un documentato miglioramento delle condizioni paesaggistico/ambientali dell'area, può derogare a tale distanza.</p> <p>**La proposta del sito da parte dei soggetti interessati, deve fondarsi su uno studio di approfondimento delle condizioni climatologiche locali, considerando aspetti quali: la direzione e la velocità dei venti predominanti, le caratteristiche meteorologiche incidenti sulla zona, l'altezza del camino, infine il tipo, la quantità e la qualità delle emissioni. La scelta localizzativa deve garantire una ricaduta minima di sostanze nocive al suolo, con particolare riferimento alle aree residenziali, nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. 60/2002, dal D.lgs 152/06.</p>	



*** Ai sensi del paragrafo 2.1 del D.lgs 36/2003 per le discariche di rifiuti pericolosi e non pericolosi che accettano rifiuti contenenti amianto, deve essere fatto uno specifico studio per definire la distanza dai centri abitati in relazione alla direttrice dei venti dominanti, al fine di evitare qualsiasi possibile trasporto aereo delle fibre: la distanza definita dai presenti criteri è pertanto da considerarsi minima e deve essere valutata secondo un approccio sito-specifico.

****Per gli impianti che possano dare luogo a molestie olfattive, la proposta del sito da parte dei soggetti interessati deve fondarsi su uno studio di approfondimento per verificare l'entità del disturbo olfattivo in rapporto alla presenza di eventuali recettori sul territorio circostante, per il quale un utile riferimento è costituito dalle linee guida regionali in materia di caratterizzazione delle emissioni derivanti da attività a forte impatto odorigeno (DGR 3018/2012). La distanza definita dai presenti criteri è pertanto da considerarsi minima e deve essere valutata secondo un approccio sito-specifico.

Tabella 7 – Distanze minime da abitazioni, funzioni sensibili.

Le distanze minime dagli ambiti residenziali e le distanze minime dalle funzioni sensibili possono essere ridotte per istanze corredate dai pareri favorevoli sulla derogabilità da parte del Comune sede dell'impianto da autorizzare e dei Comuni interessati da ambiti residenziali o funzioni sensibili. Tali pareri sono resi entro quarantacinque giorni dalla richiesta, a seguito di valutazione sito-specifica in relazione agli aspetti morfologico-territoriali. È fatta salva l'istruttoria sulle condizioni sito specifiche.

1.6.8 Criteri prevalenti

Nella tabella sottostante è riportato l'elenco dei criteri prevalenti e dei criteri escludenti eventualmente superabili in fase di presentazione dell'istanza da parte dell'autorità competente, qualora presente almeno uno dei criteri prevalenti elencati. Tali criteri escludenti dovranno essere valutati in fase istruttoria dall'autorità competente come criteri penalizzanti.

CRITERI PREVALENTI

Collocazione in aree individuate come aree degradate o dismesse nel P.G.T., ai sensi dell'articolo 10, comma e) bis, della L.r. 12/05 o aree funzionali alla realizzazione di un progetto di recupero e/o rigenerazione condiviso con le amministrazioni interessate.
Su aree da bonificare, con bonifica con oneri a carico dell'operatore
Per impianti funzionali e contigui a tale bonifica, al fine di ridurre la movimentazione dei rifiuti sul territorio
Per le discariche adiacenti ed esclusivamente a servizio di impianti produttivi o di trattamento rifiuti che producono scarti non recuperabili come materia e energia.

In presenza di almeno uno di tali criteri prevalenti è possibile derogare:

- fino ad una distanza pari a 10 metri, il criterio escludente per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti discarica esistenti relativo alle zone limitrofe a quelle coltivate a riso;
- fino ad una distanza pari a 10 metri, il criterio escludente per le sole discariche (operazioni: D1, D5) e per la modifica degli impianti a discarica esistenti relativo alle zone limitrofe alle aree di pregio vitivinicole (DOC e DOCG);
- Il Criterio escludente "Destinazione urbanistica agricola individuata dallo strumento urbanistico comunale generale (P.G.T.) o da PTC dei parchi", per i soli impianti di recupero materia.



1.6.9 Criteri preferenziali per tutte le tipologie impiantistiche

La tabella seguente sintetizza alcune informazioni e considerazioni aggiuntive di natura logistico / economica / strategica, che possono rendere “preferibile” alcuni siti piuttosto che altri.

Vicinanza ad altri impianti di gestione dei rifiuti connessi all'attività proposta, al fine di ridurre la movimentazione dei rifiuti sul territorio
Preesistenza di un'adeguata viabilità d'accesso (in relazione alla tipologia e al numero di mezzi pesanti previsti) e l'utilizzo di assi viabilistici non già congestionati
Preesistenza della rete dei sottoservizi e di sottostazioni elettriche o facilità di accesso alle stesse
Per gli inceneritori con recupero di calore: vicinanza ai centri urbani (fermo restando quanto specificato nel paragrafo 13.7.7), al fine di ridurre la movimentazione dei rifiuti e sfruttare il teleriscaldamento (se previsto) o l'immissione di energia elettrica in rete
Preesistenza di reti di monitoraggio delle varie componenti ambientali
Per le discariche: ridotta permeabilità del suolo e del sottosuolo sottostante la barriera di confinamento, nel rispetto di quanto indicato dal Dlgs 36/03
Per le discariche, presenza di una cavità pregressa da attività estrattiva

Tabella 8 – Criteri preferenziali per tutte le tipologie impiantistiche

1.6.10 Criteri localizzativi preferenziali per impianti di recupero e smaltimento rifiuti contenenti amianto (RCA)

Fermi restando i criteri preferenziali sopra evidenziati, validi per tutti gli impianti, di seguito si riportano ulteriori elementi che possono rendere preferibile la localizzazione di impianti di recupero e smaltimento rifiuti contenenti amianto.

Localizzazione	Discarica	Impianto Inertizzazione	Riferimento/Fonte
Distanza da edifici destinati, anche in parte, a residenza al di fuori del tessuto urbano consolidato	100 m ^(a) X	100 m ^(a) X	Valutazione sito specifica sulla base della cartografia più aggiornata a disposizione, Piani di Governo del Territorio (P.G.T.) e di sopralluoghi
Assenza di impianti di recupero e smaltimento rifiuti contenenti amianto (RCA) a livello provinciale	X	X	Catasto Georeferenziato dei Rifiuti (CGR WEB)
Siti contaminati da bonificare (La bonifica deve essere realizzata preliminarmente alla realizzazione dell'impianto ed a carico al soggetto istante)	X	X	Anagrafe dei siti contaminati- DG Ambiente Energia e Sviluppo sostenibile
Adeguata accessibilità dall'area dell'impianto (Dlgs n. 285/92): – Accesso ad Autostrade/Strade extraurbane principali entro 500 m; – Accesso a Strade extraurbane secondarie/Strade urbane di scorrimento entro 400 m; – Accesso a Strade urbane di quartiere/strade locali entro 300 m) – Accesso a scali merce ferroviari con attrezzature idonee alla movimentazione e all'interscambio di container entro 500 m	X	X	Geoportale di Regione Lombardia, sito web DG Territorio ed Urbanistica Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)
Aree intercluse derivanti dalla realizzazione di infrastrutture, difficilmente utilizzabili a scopo agroforestale o edificatorio	X	X	Piani di Governo del Territorio (P.G.T.)
Vicinanza a zone con elevata presenza di amianto da rimuovere, nel caso in cui l'istante	X	X	-



Localizzazione	Discarica	Impianto Inertizzazione	Riferimento/Fonte
si impegni a trattare per almeno il 75% RCA provenienti da tali zone.			

Tabella9 – Criteri preferenziali per impianti di recupero e /o smaltimento amianto

- (a) **Non applicabile nel caso in cui la casa non sia abitata o in cui il proponente ne acquisisca la disponibilità prima dell'avvio dei conferimenti e garantisca che non sia abitata.**



Appendice 2 – IMPIANTI DI PIANO

Ragione sociale	Comune	Tipologia
A2A Ambiente S.P.A.	Brescia (BS)	Inceneritore
NEUTALIA S.R.L.	Busto Arsizio (VA)	Inceneritore
ACSM-AGAM S.p.A.	Como (CO)	Inceneritore
AEM GESTIONI S.R.L.	Cremona (CR)	Inceneritore
REA DALMINE S.p.A.	Dalmine (BG)	Inceneritore
BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A.	Desio (MB)	Inceneritore
A2A Ambiente s.p.a. (SILLA DUE)	Milano (MI)	Inceneritore
LOMELLINA ENERGIA	Parona (PV)	Inceneritore
PRIMA SRL	Trezzo sull'Adda (MI)	Inceneritore
SILEA SPA	Valmadrera (LC)	Inceneritore